

6 giugno 2011

GUERRA E COSTITUZIONE

Sul “diritto” di ribellione. Riflessioni a margine delle recenti sollevazioni popolari dal Nord Africa al Golfo Persico, con particolare riferimento al caso della Libia*

di Gianluca Serra

1. Il diritto di ribellione nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. – 1.1 *Il testo: analisi logico-linguistica.* – 1.2 *Il contesto: analisi storica.* – 1.3 *Il contesto (segue): analisi filosofica.* – **2. Il rilievo del diritto di ribellione nel costituzionalismo contemporaneo.** – 2.1 *Costituzioni che non sanciscono il diritto di ribellione: l'emblematico caso italiano.* – 2.1.1 *La ribellione nella fisiologia dello Stato democratico di diritto.* – 2.1.2 *La ribellione in una situazione di patologia o assenza dello Stato democratico di diritto.* – 2.2 *Costituzioni che sanciscono il diritto di ribellione.* – **3. Il rilievo del diritto di ribellione nel diritto internazionale contemporaneo.** – 3.1 *Diritto di ribellione e principio di autodeterminazione dei popoli.* – 3.1.1 *Dimensione esterna dell'autodeterminazione.* – 3.1.2 *Dimensione interna dell'autodeterminazione.* – 3.1.2.1 *Ribellione e secessione.* – 3.1.2.2 *Ribellione e democrazia.* – 3.2 *Diritto di ribellione e diritti fondamentali.* – **4. La ribellione in Libia: un caso di studio.** – 4.1 *La prospettiva del diritto costituzionale.* – 4.2 *La prospettiva del diritto internazionale.* – **5. Conclusioni.**

L'ondata di sollevazioni popolari che dall'inizio di gennaio 2011 travolge, secondo un effetto domino, l'immediata periferia dell'Unione Europea, dal Nord Africa al Golfo Persico, offre l'occasione per svolgere, a partire da una previsione contenuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 (par. 1), delle riflessioni su quello che può essere definito, in prima approssimazione, come “diritto di ribellione”. Sebbene quella della ribellione sia una questione di confine fra diversi ambiti disciplinari, a cominciare dalla filosofia, laddove le si assegni, sia pure a titolo di ipotesi di lavoro, la qualifica di “diritto”, subentra un problema di collocazione della stessa nell'ambito dell'ordinamento giuridico. Il presente scritto si propone, pertanto, di verificare se il costituzionalismo contemporaneo (par. 2) e l'odierno diritto internazionale (par. 3) legittimino, e in quali circostanze, la pretesa popolare – il diritto? – di rovesciare il governo al potere ricorrendo, come *extrema ratio*, alla ribellione. Il caso libico verrà utilizzato per testare la validità delle conclusioni raggiunte in via generale ed astratta (par. 4).

1. Il diritto di ribellione nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948

Nulla appare più pertinente, come punto di partenza dell'indagine, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 10 dicembre 1948 sull'onda dell'indignazione per le atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale. Al terzo considerando del preambolo della Dichiarazione si afferma:

“è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione”[1].

1.1 Il testo: analisi logico-linguistica

Un'analisi di tipo logico-linguistico rivela la prudenza – realisticamente motivata dal timore di fornire propellente ideologico a moti eversivi – con la quale gli estensori della Dichiarazione affrontarono, sia pure *en passant*, il tema della ribellione. Anzitutto, l'endiadi *tirannia-oppressione* non sembrerebbe identificare una precisa forma di Stato ma andrebbe più genericamente riferita a qualunque sistema politico che non offre effettive garanzie di tutela giuridica per i diritti fondamentali dell'uomo. La Dichiarazione non codifica, inoltre, la ribellione contro “la tirannia e l'oppressione” come autonomo diritto dell'uomo – ipotesi che avrebbe comportato il suo inserimento in un articolo *ad hoc* piuttosto che nel preambolo – bensì ne fornisce una formulazione indiretta e in negativo. *Indiretta* perché il riferimento alla ribellione è accessorio, o per meglio dire subordinato, alla proposizione principale nella quale si predica la *necessità etica* (“è indispensabile...”) che i diritti umani godano di una tutela giuridica. *In negativo* perché la *necessità pratica* (“... sia costretto a...”) di ricorrere alla ribellione è indicata come l'evenienza che una tutela giuridica dei diritti umani si propone di scongiurare (“se si vuole evitare...”).

1.2 Il contesto: analisi storica

La circospezione dei redattori della Dichiarazione del 1948 emerge in modo ancor più netto ove, passando dall'analisi linguistica a quella storica, se ne prendano in considerazione i principali archetipi.

Viene, in primo luogo, in rilievo la *Magna Charta Libertatum* inglese del 15 giugno 1215. Già in età medievale, essa infrangeva il dogma del potere assoluto del sovrano istituendo una commissione di maggiorenti (venticinque baroni) che avrebbero potuto “attaccar[e] in qualsiasi [...] modo e secondo il loro arbitrio, insieme alla popolazione del regno”, il re ed il suo patrimonio, laddove questi, ovvero uno dei suoi emissari, fosse venuto meno alle concessioni sancite nella *Charta*:

“si nos, vel justiciarius noster, vel ballivi nostri, vel aliquis de ministris nostris, in aliquo erga aliquem deliquerimus [...] viginti quinque baronibus cum communia [...] distringent et gravabunt nos modis omnibus quibus poterunt [...] secundum arbitrium eorum”[2].

Si ricorda, in secondo luogo, la Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America del 4 luglio 1776 nella quale veniva affermato il principio secondo cui

“when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce [one people] under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security”[3].

Un terzo termine di paragone è rinvenibile nella Dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino proclamata il 26 agosto 1789 e ad oggi parte integrante, in Francia, del c.d. “bloc de constitutionnalité”[4]. All'art. 2, essa sanciva che:

“Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression”[5].

Ancorché mai entrati in vigore, gli emendamenti giacobini del 1793 facevano della Dichiarazione del 1789 il metro attraverso il quale il popolo francese avrebbe potuto “comparer sans cesse les actes du gouvernement” al fine di non farsi “jamais opprimer, avilir par la tyrannie”[6]. Proposito, quest'ultimo, al quale un trittico di articoli dava un più compiuto sviluppo:

“La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme”[7].

“Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé”[8].

“Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs”[9].

La Dichiarazione del 1948 conserva, a ben vedere, solo una debole eco dell’assertività dei suoi illustri *incunabula*. Nonostante la più cauta formulazione rispetto ai precedenti nazionali inglese, statunitense e francese, il meta-messaggio politico della Dichiarazione ONU resta comunque di inequivocabile chiarezza: la possibilità storico-fattuale (beninteso: non già il *diritto*) che “l’uomo” (*singularis pro plurali*: gli uomini, il popolo) si ribelli contro un regime autocratico vuole essere un monito a tutti i governi degli Stati membri dell’Organizzazione affinché, con determinazione e solerzia, si pongano in essere norme giuridiche a tutela dei diritti fondamentali.

1.3 Il contesto (segue): analisi filosofica

Se l’analisi linguistica e storica chiariscono la portata del riferimento alla ribellione contenuto nella Dichiarazione del 1948, quella filosofica ne rivela il sostrato ideale, ovvero la moderna teoria giusnaturalistica del contratto sociale. Come è noto, e senza voler entrare nello specifico delle differenze fra i vari pensatori, tale teoria, nell’interrogarsi sulla necessità storica e sulla legittimità giuridica dello Stato, assume che il potere politico si fonda su un contratto sociale, il quale avrebbe posto fine allo stato di natura e segnato l’inizio dello stato sociale. Col contratto sociale, gli uomini di natura avrebbero volontariamente rinunciato ad una libertà *vinculis soluta* – che li esponeva al rischio di reciproca “uccidibilità” – e dato vita ad un costrutto artificiale, il sovrano, capace di garantire la sicurezza di tutti ponendo dei limiti ragionevoli (si legga: giustificabili con l’uso della ragione umana) alla libertà assoluta di ciascuno. Nella finzione contrattualistica il potere del sovrano risulterebbe dal “riassembaggio” delle infinitesime quote di libertà assoluta cui gli uomini di natura hanno rinunciato. In quest’ottica, la sovranità sarebbe una macro-libertà assoluta, per così dire, “immunizzata”. Essa, aggregando in un nuovo corpo, quale lo Stato, le micro-libertà assolute, ne avrebbe disinnescato l’intrinseco potenziale omicida[10]. Tuttavia, il contratto non sarebbe una rinuncia incondizionata a favore del sovrano; questi, infatti, non potrebbe in nome dell’interesse comune alla sicurezza, ergersi a sua volta a soggetto *vinculis solutus*. Ecco qui profilarsi l’elemento di maggiore rilievo ai fini della presente trattazione: il contratto sociale conterrebbe una sorta di “clausola di recesso” (o, se si preferisce, “di revoca”) attivabile dai consociati, *attraverso il diritto di ribellione*, nell’ipotesi in cui il sovrano, facendo un uso liberticida del suo potere, violasse il contratto e si rendesse, quindi, illegittimo. Vale a tal proposito riportare un passo del *Secondo trattato sul governo* (1689) di John Locke, certamente annoverabile fra i testi filosofici ispiratori della Dichiarazione del 1948:

“[c]i si può opporre ai comandi di un principe? Si può resistergli ogni volta che ci si trova offesi [...]? A questo rispondo che la forza deve essere opposta soltanto alla forza ingiusta e illegale. [...] Se gli atti illegali si sono estesi alla maggioranza del popolo, o se il maltrattamento e l’oppressione hanno toccato soltanto poche persone, ma [...] costituiscono un precedente e hanno conseguenze che sembrano minacciare tutti gli altri, e se questi sono persuasi nelle loro coscienze, che le leggi e con esse le loro proprietà, libertà e vite sono in pericolo, e forse lo è perfino la loro religione, non saprei dire come si possa impedir loro di far resistenza alla forza illegale usata nei loro confronti”[11].

A quanti obiettassero – peraltro non a torto – che il contrattualismo è intrinsecamente ed incorreggibilmente viziato di etnocentrismo, data la sua origine europeo-occidentale, può risponderci che l’idea della legittimità della ribellione contro gli oppressori è comune ad alcune delle principali culture mondiali e, in ogni caso, precede di diversi secoli la concettualizzazione giusnaturalista. Volendo limitarsi a due esempi, si menziona, anzitutto, la teoria confuciana del *Tiānmìng* (“mandato del Cielo”) secondo cui la legittimazione a governare avrebbe sì origine divina ma andrebbe mantenuta dal sovrano attraverso una condotta mondana non dispotica, pena la revoca del mandato eseguita dal Cielo attraverso una sollevazione popolare. In secondo luogo, e di maggiore rilievo per l’area geografica interessata dai moti popolari in atto, si ricordano due detti universalmente attribuiti al profeta Maometto e, come tali, annoverabili fra gli *Hadith*, la seconda fonte della Legge islamica, subito dopo il Corano: “non può esservi ubbidienza nel peccato”, “non ubbidire ad una creatura che agisca contro la volontà del suo Creatore”. Tali *dicta*, cui si ispira la dottrina islamica dei diritti umani[12], fonderebbero il diritto dei credenti musulmani a rivoltarsi contro i propri governanti in deroga al precetto coranico che predica il dovere di obbedienza alla triade Allah-Profeta-governanti.

Sarebbe, pertanto, possibile, oltre che opportuna, una rilettura *a posteriori* in chiave multiculturalista del terzo considerando del preambolo della Dichiarazione del 1948.

Dopo aver chiarito, attraverso l'analisi linguistica, il significato testuale e, attraverso l'analisi storica e filosofica, quello contestuale del terzo considerando del preambolo della Dichiarazione universale, occorre verificare *se e in quali termini* tale previsione abbia conosciuto un qualche sviluppo nel diritto positivo costituzionale (par. 2) ed internazionale (par. 3). Va, infatti, ricordato che, al pari di tutte le risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU, la Dichiarazione del 1948 costituisce *di per sé* uno strumento di *soft law* che, pur tuttavia, ha svolto sin dalla sua proclamazione una fondamentale funzione *de iure condendo*, avendovi tanto i singoli Stati quanto le organizzazioni internazionali attinto per definire cataloghi di diritti giuridicamente vincolanti (*hard law*).

2. Il rilievo del diritto di ribellione nel costituzionalismo contemporaneo

Guardando all'esperienza costituzionale degli Stati membri dell'ONU, si riscontra, di regola, l'assenza di una espressa previsione sul diritto di ribellione contro la tirannide par. (2.1). Non mancano, tuttavia, eccezioni alla regola (par. 2.2).

2.1 Costituzioni che non sanciscono il diritto di ribellione: l'emblematico caso italiano

Quid iuris nei casi in cui la costituzione non sancisca il diritto di ribellione? Una risposta plausibile può essere articolata guardando alle motivazioni che indussero i padri costituenti italiani a non inserire tale diritto nella Costituzione del 1948.

In sede di Assemblea costituente si svolse un animato dibattito sull'opportunità di corredare la carta fondamentale repubblicana con una disposizione sul diritto di ribellione[13]. La discussione finale del *plenum* ebbe ad oggetto una bozza di articolo – il 50 – il cui primo comma affermava il dovere di fedeltà alla Costituzione repubblicana mentre il secondo formulava il diritto di ribellione:

“Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi.

Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, *la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino*”[14].

Elemento di straordinario valore simbolico-ideale, in luogo di “ribellione” il testo utilizzava una parola – “resistenza” – il cui significato si connetteva con l'antefatto storico più immediato della Costituente, vale a dire la Resistenza (con la “r” maiuscola) partigiana al nazi-fascismo.

Il termine “cittadino” indicava il sorgere di una posizione giuridica, ad un tempo attiva e passiva (diritto-dovere appunto), non già in capo al singolo (come già avveniva con l'art. 52 del codice penale Rocco del 1930, all'epoca ancora in vigore) bensì in capo al popolo, titolare ultimo della sovranità[15]. Ancorché incardinato nel Titolo V sui rapporti politici, il co. 2 dell'art. 50 non intendeva, infatti, creare un autonomo diritto politico soggettivo bensì una garanzia collettiva. Essendo formulata anche nei termini di un dovere, tale garanzia si configurava come il prolungamento logico dell'obbligo di fedeltà alla Costituzione repubblicana sancito al precedente comma.

Si indicavano nelle libertà fondamentali e nei diritti umani i beni protetti dalla disposizione; nessun espresso riferimento era fatto al principio democratico, anche se esso poteva ritenersi ricavabile da taluni diritti politici[16].

La locuzione “poteri pubblici” si riferiva a tutti i poteri dello Stato – legislativo, esecutivo e giudiziario – laddove fossero stati esercitati contro i beni protetti e sempre che il sovvertimento dell'ordinamento fosse stato tale da rendere inoperative le garanzie a tutela del singolo previste dalla Costituzione, vale a dire l'accesso diretto al giudice ordinario (i.e. il giudice amministrativo) se la violazione fosse derivata da un atto dell'esecutivo; l'accesso indiretto (i.e. attraverso il giudice *a quo*) alla Corte Costituzionale se la violazione fosse derivata da un atto del legislativo ovvero da un atto dell'esecutivo avente forza di legge; l'accesso al grado di giudizio superiore, fino alla Corte di Cassazione, se la violazione fosse derivata da una sentenza non passata in giudicato.

Il “quando” iniziale non intendeva alludere ad episodiche violazioni dei beni essenziali della Repubblica bensì a quella situazione in cui l'attentato ai principi fondamentali fosse stato così grave ed irreparabile da rendere necessaria, come garanzia estrema, la resistenza.

Carico di questa ricchezza, e ad un tempo complessità, semantica, l'art. 50, co. 2, trovò sia sostenitori che oppositori nell'ambito della Costituente. L'esito del dibattito finale è noto: i costituenti votarono a

favore di una disposizione – rinumerata art. 54 – che si limitava ad affermare, in forma ampliata, solo uno dei due principi dell'originale bozza, ovverosia quello di obbedienza all'ordinamento costituzionale:

“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

È, tuttavia, utile, ai fini del presente discorso, riportare per estratto, *ex multis*, tre interventi.

L'on. Paolo Rossi (gruppo socialista dei lavoratori italiani), insigne penalista che avrebbe successivamente ricoperto il ruolo di giudice della Consulta (1969-1978), si espresse contro l'art. 50, co. 2, adducendo la seguente motivazione:

“Non voglio riconoscere nello Stato la fonte unica del diritto. Ma sono obbligato a credere nell'equazione fra lo Stato e la legge positiva [...]. [B]asta questa premessa per vedere la intollerabile antinomia fra una disposizione [...] di carattere positivo, che preveda la conseguenza giuridica di una contrapposizione [...] fra lo Stato e la legge positiva, cioè l'ipotesi di una crisi assoluta della giuridicità, e mentre la prevede, come situazione antigiuridica, pretende anche di regolarla giuridicamente! [...] La pretesa di giustificare legalmente l'insurrezione, come si vorrebbe, è infantile. *La rivolta contro i pubblici poteri è giudicata, giustificata o condannata volta a volta dal successo o dall'insuccesso* [...]. Non inseriamo disposizioni ingenuie; salviamo la serietà del nostro testo statutario. O rimarremo nella intrinseca legalità costituzionale, e la Corte della garanzie [i.e. Corte Costituzionale] funzionerà contro errori ed abusi, oppure la Costituzione da un lato o dall'altro, sarà fatta a brani con la violenza; e purtroppo allora la parola della legge non sarà più efficace”[17].

Di non dissimile avviso fu l'on. Costantino Mortati (gruppo democratico cristiano), anch'egli eminente costituzionalista e futuro giudice della Consulta (1960-1972):

“Noi abbiamo creato un insieme di garanzie atte a preservare dalla violazione dei diritti anche di fronte ai supremi organi dello Stato. Ora quando si verifichi l'ipotesi che tutte queste garanzie siano esaurite e quando la stessa Corte costituzionale abbia convalidato con la sua sentenza l'atto arbitrario della pubblica autorità, in questo caso il cittadino – secondo il significato della disposizione proposta – [...] deve ribellarsi. Intesa in questo senso la disposizione, ci si deve chiedere: è opportuno che essa sia inserita nella Costituzione? [...] Non è al principio che noi ci opponiamo, ma alla inserzione nella Costituzione di esso, e ciò perché a nostro avviso *il principio stesso riveste carattere metagiuridico*, e mancano, nel congegno costituzionale, i mezzi e le possibilità di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima. *Siamo condotti con questa disposizione sul terreno del fatto*, e pertanto su un campo estraneo alla regolamentazione giuridica. Si è detto che *questo articolo potrebbe avere un valore educativo*, e questo è vero. Ma bisogna allora stabilire se la Costituzione debba essere un testo di legge positiva oppure un trattato pedagogico. In riferimento al carattere di testo legislativo che la Costituzione deve rivestire, [...] riteniamo che non sia opportuno sancire un tale principio nella Costituzione”[18].

D'altra parte, difendendo l'art. 50, co. 2, l'on. Fausto Gullo (gruppo comunista), anch'egli giurista e già Ministro di Grazia e Giustizia nel governo Badoglio (1946), fece leva sui seguenti argomenti:

“[N]ella nuova Costituzione noi dobbiamo affermare il diritto di ribellarsi all'arbitrio e alla tirannia. [...] *Ma quale Costituzione ha mai fermato un popolo dal conquistare i suoi diritti o un tiranno dal calpestare i diritti stessi? Nessuna Costituzione è riuscita a ciò. È un monito che si dà all'autorità.* Affermare questo principio non significa altro che dare concreta attuazione a quegli altri diritti che noi abbiamo affermato nella parte generale della Costituzione, i diritti del cittadini, i diritti dell'uomo. Se questi diritti sono violati ed offesi dall'autorità costituita, i cittadini offesi, e come collettività e come singoli, hanno diritto di ribellarsi”[19].

Benché perorassero cause diametralmente opposte, e senza considerare il fatto che attingevano a culture politiche diverse[20], le posizioni del Rossi e del Mortati, da un lato, e quella del Gullo, dall'altra, dividevano l'assunto logico secondo cui una ribellione può accadere non in virtù di una norma abilitante di rango costituzionale bensì in forza di circostanze storiche. *Apertis verbis*: la

legittimità di una ribellione è determinata *ex post facto* dal suo successo e non certo dalla preesistenza di una norma *ad hoc*[21].

Una legittimazione normativa della ribellione potrebbe, tuttavia, costruirsi a partire dal principio, affermato all'art. 21, par. 3, della Dichiarazione Universale del 1948, secondo cui “[l]a volontà popolare è il fondamento dell’autorità di governo”[22]. Negli ordinamenti, come quello italiano, in cui è espressamente accolto il principio della sovranità popolare, i governanti sarebbero

“sempre in grado di far valere la propria volontà, a tutela dei propri interessi, nei confronti di quella, eventualmente contrastante, manifestata dalla persona statale attraverso i suoi organi”[23].

A sostegno di questa tesi valgono le argomentazioni proposte da autorevole dottrina, ancora una volta con riferimento al caso della Costituzione italiana:

“[i poteri dello Stato-governo] non fanno capo originariamente ad esso, ma gli sono trasferiti, magari in via permanente, dal popolo [...]. [Pertanto, è] perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo, il comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme. [...] Ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l’esercizio...da parte dello Stato-governo, il potere di ricondurre alla legittimità, *con mezzi anche non previsti*, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti!”[24].

Non si può sottacere che la ricostruzione del diritto di ribellione a partire dal principio di sovranità popolare riecheggia il *leitmotiv* delle teorie contrattualistiche[25], ovvero la presupposta esistenza di un patto fiduciario fra governanti e governati che, se violato, legittima questi ultimi e riassumere, anche attraverso lo strumento della ribellione, il potere sovrano *illo tempore* delegato ai primi.

Facendo astrazione dalle specificità del caso italiano, il dibattito svoltosi in Assemblea Costituente nel 1947 fornisce importanti elementi a suffragio della tesi, che qui si sostiene, secondo cui *l’affermazione del diritto di ribellione sarebbe, da un punto di vista strettamente giuridico, pletorica, se non addirittura inutile, all’interno di un testo costituzionale*[26]. Questa tesi copre due ipotesi che meritano di essere separatamente presentate.

2.1.1 La ribellione nella fisiologia dello Stato democratico di diritto

Nella fisiologia dello Stato democratico di diritto non la ribellione ma il bilanciamento (i.e. separazione e reciproco controllo) fra poteri costituiti[27] – tutti, peraltro, sottoposti al primato della costituzione – garantisce che si ripari a qualsivoglia *vulnus* arrecato ai principi strutturali dello Stato[28]. Inoltre, aspetto ancor più rilevante, il ricambio dei governanti non avviene con moti di piazza ma nell’ambito del principio democratico, il quale, pur trovando nel diritto di voto il suo pilastro portante, non si esaurisce nel momento elettorale. Nello Stato di diritto, il principio democratico si fonda, infatti, su un sistema ben più complesso ed articolato di garanzie e *limiti* internazionalmente riconosciuti che, nell’insieme, tendono a prevenire, nell’alveo della legalità, il rischio di eversione che il diritto di ribellione intenderebbe teoricamente arginare: la libertà di pensiero e parola nel rispetto dell’altrui libertà[29]; la libertà di costituire associazioni[30], ivi inclusi partiti politici, a condizione che queste non intraprendano attività o compiano atti “miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà” fondamentali[31]; il divieto per l’autorità pubblica di perseguire gli oppositori politici privandoli arbitrariamente della libertà[32] ed infliggendo loro trattamenti crudeli, disumani e degradanti[33]; la libertà di riunirsi pacificamente per manifestare il proprio dissenso, libertà che può essere soggetta a restrizioni, “in caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione”[34] purché “necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà”[35].

Un’ulteriore componente essenziale del principio democratico è individuabile nel riconoscimento all’opposizione parlamentare (all’interno dello Stato-apparato) e politica (all’interno dello Stato-comunità) di prerogative giuridiche tese a scongiurare il rischio “dittatura della maggioranza”[36].

La separazione dei poteri e la loro subordinazione al diritto avrebbero, in sintesi, realizzato una “sublimazione” a livello costituzionale (o, più semplicemente, una “costituzionalizzazione”) del diritto di ribellione contro le forme di *esercizio illegittimo* della sovranità (illegittimità *ab exercitio*). Analogamente, il principio democratico e la tutela dell’opposizione avrebbero costituzionalizzato il

diritto di ribellione contro le forme di *titolarità illegittima* della sovranità (*illegittimità absque titulo*)[37].

2.1.2 La ribellione in una situazione di patologia o assenza dello Stato democratico di diritto

Nella patologia dello Stato democratico di diritto (e.g. in caso di colpo di stato) ovvero in suo difetto (è il caso dei regimi autocratici oggi oggetto di contestazione in Africa e Medio Oriente), la possibilità di ribellarsi non dipende certo dalla vigenza di una norma scritta di rango supremo.

In generale, nel silenzio della carta costituzionale – e sempre che questa esista – il diritto di ribellione si configura come *un mero fatto*. Come tale, esso può essere sempre e comunque affermato *a posteriori* dal popolo (o meglio da quella parte di esso) che abbia avuto ragione del governo dispotico[38]. Non è casuale che quasi tutte le costituzioni che prevedono il diritto di ribellione[39] sono state adottate in esito a colpi di stato o cambi di regime seguiti a sollevazioni popolari. Ancor più significativo è che nei pochi casi in cui l'adozione di una nuova costituzione non è derivata da eventi tumultuosi, la clausola sia stata inserita per volontà di *leader* politici che avevano in precedenza fallito nel loro intento ribelle[40].

Appare in linea con il ragionamento appena svolto l'opinione di chi, in dottrina, ha considerato legittima la ribellione persino ove, per assurdo, essa fosse espressamente vietata dalla Costituzione

“in quanto la violazione della costituzione materiale compiuta da un soggetto legittimerebbe la conseguente violazione delle norme che vietano la resistenza da parte di un altro soggetto interessato al mantenimento delle basi dell'ordinamento violato”[41].

2.2 Costituzioni che sanciscono il diritto di ribellione

Guardando alle eccezioni alla tendenza generale, il *Grundgesetz* tedesco del 1949 rappresenta il più noto testo costituzionale che sancisce espressamente il diritto di ribellione, formulato, all'art. 20, par. 4, nei seguenti termini:

“[t]utti i tedeschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento qualora non vi sia altro rimedio possibile”[42].

La previsione fu, invero, inserita nel 1968[43] non perché si fosse in assoluto convinti della sua utilità giuridica ma per rassicurare quanti, nell'arco parlamentare, consideravano la contestuale introduzione di norme sullo stato d'emergenza (*Notstandsverfassung*) come una potenziale restrizione dei diritti fondamentali dell'individuo[44]. Di fronte al rischio di una deriva eversiva della contestazione studentesca (contingenza storica di politica interna) ovvero di una crisi di tipo coreano o vietnamita nel cuore dell'Europa (contingenza storica di politica internazionale), il plesso di norme su stato d'emergenza e diritto di resistenza (*Widerstandsrecht*) perseguiva una chiara finalità anti-comunista, intendendo munire l'ordinamento liberal-democratico dell'allora Germania occidentale (Repubblica Federale Tedesca) dei necessari “anticorpi” per reagire ad un'eventuale colpo di mano orchestrato da movimenti eversivi vicini all'Unione Sovietica, di cui la Germania orientale (Repubblica Democratica Tedesca) era all'epoca Stato-vassallo. Oggi, finita la guerra fredda e riunificate le due Germanie, nell'art. 20, par. 4, si potrebbe al massimo collegare, su un piano ideale, la diffusa manifestazione del senso di colpa (*Schuldgefühl*) nazionale per non aver osato reagire allo stravolgimento, ad opera dei nazisti, dello Stato democratico di diritto istituito dalla Costituzione di Weimar del 1919, primo passo verso le atrocità commesse prima, durante e in connessione con la guerra del 1939-45.

I beni protetti dal diritto di resistenza – ovverosia i principi repubblicano, federale, democratico, parlamentare, lo Stato di diritto incentrato sulla divisione dei poteri, lo Stato sociale e il primato del *Grundgesetz*[45] – erano *ab origine* annoverati fra le norme costituzionali insuscettibili di modifica (*Ewigkeitsnorm*)[46]. L'introduzione del diritto di resistenza nel 1968 può, pertanto, considerarsi come un ulteriore rafforzamento del livello di protezione offerto dal legislatore costituente agli *Strukturprinzipen* dell'ordinamento tedesco.

Eguale rilevanti ai fini della nostra ricognizione, sono le eccezioni di cui alle costituzioni, ad oggi vigenti, di Argentina[47], Ciad[48], El Salvador[49], Estonia[50], Francia[51], Grecia[52], Guatemala[53], Honduras[54], Liberia[55], Portogallo[56], Paraguay[57], Perù[58], Repubblica Democratica del Congo[59], Venezuela[60]. Teoricamente andrebbero ricondotte alla categoria delle

eccezioni anche le costituzioni che conferendo, *par renvoi*, rango superlegislativo (Kosovo[61], Afghanistan[62]) ovvero costituzionale (Benin[63], Congo[64]) all'intero testo della Dichiarazione del 1948, ne renderebbero applicabile anche il terzo considerando del preambolo che, come discusso *supra* al par. 1.1, fornisce una formulazione indiretta e in negativo della possibilità storica (beninteso: non della facoltà giuridica) della ribellione contro l'oppressione e la tirannia. Non sono, invece, rilevanti per la nostra analisi le costituzioni di taluni Stati federati USA (New Hampshire, Kentucky, Pennsylvania, Tennessee, North Carolina, Texas) e tedeschi (Assia, Brema, Marca di Brandeburgo), in quanto trattasi di statuti fondamentali di enti sub-statali[65].

In via di astrazione generale, il diritto costituzionale di ribellione, ove espressamente codificato, può essere definito rispetto ad almeno cinque parametri.

1. *Condizioni necessarie per la sua attivazione.* Il diritto di ribellione si connette ad una situazione straordinaria che giustifica il temporaneo sacrificio di taluni beni giuridici – *in primis* l'ordine pubblico – in vista della tutela di beni giuridici superiori. Ne consegue che esso non può essere utilizzato come normale strumento di dialettica politica, bensì solo previo esaurimento di tutti gli strumenti di garanzia offerti dall'ordinamento costituzionale. A riprova della sua funzione di estremo meccanismo di sicurezza per l'ordine costituzionale[66], si segnala che il diritto è talvolta formulato anche – ovvero esclusivamente – in termini di “dovere”, termine al quale non si può che dare un valore morale[67] eventualmente connesso al principio di fedeltà all'ordinamento costituzionale[68].

2. *Beni giuridici protetti.* L'esistenza di beni giuridici supremi, la cui violazione sia diventata irreparabile all'interno delle forme di garanzia dello Stato-governo, è la condizione di pensabilità del diritto di ribellione[69]. Non tutte le norme costituzionali accedono alla protezione offerta dal diritto di ribellione ma solo un ristretto nucleo di principi, detti “strutturali”, generalmente la forma di Stato democratica e i diritti fondamentali dell'uomo[70].

3. *Titolarità.* Essendo il diritto logicamente connesso al principio della sovranità popolare, a goderne sarebbero i cittadini non tanto come singoli individui quanto come entità collettiva[71]. Il diritto di ribellione abiliterebbe, quindi, il popolo ad opporsi ad un grave sovvertimento dell'ordinamento costituzionale altrimenti non riparabile. Poiché non può escludersi che il sovvertimento dell'ordine costituzionale possa avvenire anche ad opera di soggetti esterni allo Stato-governo, l'ambito dei soggetti passivi non si limita agli organi dello Stato-governo ma può includere qualunque soggetto ad esso esterno che attenti alla *salus rei publicae*.

4. *Contenuto del diritto.* In concreto, il diritto consisterebbe nella possibilità di esercitare una resistenza passiva (*inter alia*: sciopero generale e manifestazioni pacifiche) ovvero anche attiva (ricorso alla violenza) contro i governanti e le loro strutture di potere al fine di ottenere il ripristino dei principi costituzionali strutturali da questi violati. Il diritto di ribellione non avrebbe, dunque, una finalità rivoluzionaria[72], nel senso che non mirerebbe a sovvertire l'ordinamento costituzionale, bensì reazionaria in quanto servirebbe la causa della restaurazione dell'ordinamento costituzionale che sia stato defraudato dei suoi beni giuridici indefettibili.

5. *Giustiziabilità.* Almeno che non si ammetta la possibilità di una tutela giurisdizionale *indiretta* (i.e. per il tramite di altri diritti, non necessariamente garantiti a livello costituzionale[73]), la giustiziabilità del diritto di resistenza appare alquanto problematica. Essa si scontra con un paradosso logico difficilmente sormontabile: affermare che il diritto di resistenza è giustiziabile[74] equivale, infatti, a riconoscere, sia pure implicitamente, che esiste un sistema giudiziario autonomo e credibile all'interno dello Stato e che, quindi, la resistenza non è l'ultima istanza “di ricorso” per reagire all'ordine costituzionale violato. Al più presto, il diritto di resistenza potrebbe essere invocato dinanzi ad un giudice solo *dopo* la restaurazione, comunque *eventuale*, dell'ordine costituzionale violato[75]. Il diritto di resistenza avrebbe, pertanto, carattere “reattivo” piuttosto che giurisdizionale, nel senso che dovrebbe, a rigore, essere inquadrato come “fatto” piuttosto che come “diritto”[76].

3. Il rilievo del diritto alla ribellione nel diritto internazionale contemporaneo

Guardando all'ordinamento giuridico internazionale, si riscontra l'assenza di una specifica norma di rango convenzionale ovvero generale che, dando seguito alla disposizione della Dichiarazione universale commentata al par. 1, sancisca *autonomamente* (cioè senza “appoggiarsi” ad altre norme) il diritto di ogni popolo a ribellarsi contro l'oppressione dei suoi governanti.

L'unica fonte convenzionale che lontanamente riecheggia il terzo considerando del preambolo della Dichiarazione del 1948 è la Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (nota anche come "Carta di Banjul") adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione per l'Unità Africana (oggi Unione Africana) il 27 giugno 1981 ed entrata in vigore il 27 ottobre 1986. Con l'intenzione di chiarire la portata del principio di autodeterminazione dei popoli sancito al precedente paragrafo, l'art. 20, par. 2, della Carta di Banjul afferma che

"[c]olonised or oppressed peoples shall have the right to free themselves from the bonds of domination by resorting to any means recognized by the international community"[77].

La disposizione sembrerebbe coprire sia la dimensione esterna del principio di autodeterminazione dei popoli ("colonised [...] people") che quella interna ("oppressed [...] people"). E sarebbe proprio quest'ultima a venire in rilievo laddove si volesse leggere nel "right [of peoples] to free themselves from the bonds of domination by resorting to *any means*" (corsivo aggiunto) un riferimento all'ipotetico diritto di ribellione contro la tirannide. Tuttavia, a ben vedere, la norma in commento non crea alcun autonomo diritto in capo ai popoli in quanto il significato di "any means" è immediatamente ridimensionato dall'esplicito rimando alle garanzie, e giocoforza ai limiti, vigenti nel diritto internazionale generale ("any means *recognized by the international community*", corsivo aggiunto). Peraltro, al successivo par. 3 il diritto di "all peoples" a ricevere assistenza dagli Stati parte è circoscritto alla "liberation struggle against *foreign* domination" (corsivo aggiunto) e non genericamente a qualsivoglia forma di oppressione[78].

Ancorché non configuri, sia pure a livello regionale africano, il riconoscimento di un autonomo diritto dei popoli a ribellarsi contro l'oppressione tirannica, l'art. 20, par. 2, della Carta di Banjul torna utile ai fini della presente analisi nella misura in cui suggerisce di utilizzare il diritto internazionale generale come criterio per verificare se la ribellione rientri fra i "means [...] recognized by the international community" ai quali gli "oppressed peoples" hanno il diritto di ricorrere "to free themselves from the bond of domination".

In effetti, l'ordinamento internazionale non è indifferente alla posizione giuridica di un popolo che, sottoposto ad una qualche *forma di oppressione*, fattivamente manifesti la volontà di darsi un *assetto politico diverso*. Il popolo ribelle accede, infatti, ad un sistema di garanzie giuridiche internazionali laddove, nel perseguire l'obiettivo dell'instaurazione di una diversa organizzazione dei rapporti fra governanti e governati, venga accidentalmente a trovarsi sotto la copertura di norme che non tutelano il diritto di ribellione in quanto tale ma altri beni giuridici avvertiti come "supremi" dalla comunità internazionale, ovverosia il principio di autodeterminazione dei popoli (par. 3.1) e i diritti fondamentali dell'uomo (par. 3.2).

Prima di procedere nell'analisi sono opportuni alcuni chiarimenti terminologici in relazione a "ribellione" ed "insurrezione".

Dal punto di vista del diritto internazionale non esisterebbe alcuna significativa distinzione fra "ribelli" ed "insorti". Un discrimine giuridico fra i due termini, se mai è esistito, andrebbe in ogni caso riferito alla seconda metà del XIX secolo, quando, su impulso di Stati Uniti e Regno Unito, si sviluppò l'istituto del c.d. "riconoscimento degli insorti". Nell'analizzarlo, la dottrina dell'epoca tendeva ad individuare l'esistenza di uno stadio intermedio fra la fase della ribellione (*rebellion*) e quella della belligeranza (*belligerency*), denominato, appunto, "insurrezione" (*insurgency*). Per comprendere la funzione dell'istituto del "riconoscimento degli insorti", va brevemente ricordato che per il diritto internazionale classico: a) la ribellione condotta da un movimento privo dei requisiti di stabile organizzazione ed effettivo controllo di una parte del territorio restava *res interna* nella quale Stati terzi non potevano interferire e che lo Stato territoriale poteva liberamente fronteggiare trattando i *ribelli* come criminali di diritto comune; b) i ribelli potevano essere lecitamente riconosciuti come *belligeranti* (c.d. "riconoscimento di belligeranza") – venendo così a godere delle garanzie offerte dallo *ius in bello* – solo nell'ipotesi in cui avessero raggiunto un grado di organizzazione tale da permettere loro di intaccare il potere di governo esercitato dal sovrano sulla comunità territoriale. Dato questo quadro normativo, l'istituto del "riconoscimento degli insorti" rispondeva unicamente all'esigenza degli Stati estranei al rivolgimento interno di entrare discrezionalmente in contatto con un movimento ribelle che fosse privo dei requisiti di stabilità ed effettività[79].

Nel diritto internazionale odierno, ove mai si volesse riconoscerli una qualche validità concettuale, senza per questo metterlo necessariamente in contrapposizione a "ribelli", il termine "insorti" dovrebbe, a rigore, essere utilizzato con riferimento alla sola categoria di "fatti insurrezionali"[80]. I "fatti insurrezionali" possono essere definiti, rifacendosi all'art. 1, par. 2, del II Protocollo aggiuntivo

del 1977 dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sul diritto umanitario, come “situations of internal disturbances and tensions, *inter alia* riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature”. L’appena citata previsione ha espressamente escluso i “fatti insurrezionali” dalla nozione di conflitto armato interno, onde evitare che le restrizioni poste dallo *ius in bello* potessero ostacolare azioni dirette a difendere l’ordine pubblico interno degli Stati firmatari del Protocollo. Pertanto, i “fatti insurrezionali” restano di esclusivo dominio riservato dello Stato, fatti salvi i limiti imposti dalle norme generali sulla tutela dei diritti umani[81]. In concreto, si sarebbe in presenza di “fatti insurrezionali” ove i partecipanti ad un rivolgimento interno fossero privi di una stabile organizzazione e la loro azione avesse carattere del tutto sporadico ed occasionale così che, ai fini repressivi, non si rendesse necessario l’impiego di forze armate e l’instaurazione di regimi costituzionali eccezionali (i.e. Stato di necessità) ma fosse sufficiente l’impiego dei normali mezzi di polizia.

3.1 Diritto di ribellione e principio di autodeterminazione dei popoli

3.1.1 Dimensione esterna dell’autodeterminazione

Viene, anzitutto, in rilievo il rapporto fra ribellione e dimensione esterna del principio di autodeterminazione dei popoli. In base a questo principio che oggi ha verosimilmente natura consuetudinaria e rango di *ius cogens*, un sistema di garanzie si attiverebbe a tutela del popolo che si ribelli contro tre tipologie di governo oppressore: il governo metropolitano (ipotesi della dominazione coloniale), il governo che pratica la discriminazione e la segregazione razziale (ipotesi della dominazione razzista), il governo impostosi in esito ad un’occupazione militare straniera (ipotesi della dominazione straniera).

Stando alla prassi analizzata dalla dottrina[82], le garanzie opererebbero a prescindere dal grado di organizzazione del movimento ribelle e dalla sua effettiva capacità di controllare una parte del territorio[83]. Esse sarebbero di due tipi – privative e coercitive – a seconda che consistano, rispettivamente, in un mero effetto giuridico (i.e. cessazione della tutela normalmente prestata dall’ordinamento internazionale all’offensore) ovvero in azioni della comunità internazionale dirette contro l’offensore. Rientrano nella prima categoria: il divieto, per il governo al potere, di invocare l’eccezione di dominio riservato ed usare la forza per reprimere il movimento ribelle nell’ambito della propria struttura sovrana; il divieto, per soggetti internazionali estranei alla lotta, di aiutare direttamente ovvero indirettamente il governo oppressore pur in presenza di una sua richiesta in tal senso (si legga: inoperatività del consenso come causa di esclusione dell’illecito internazionale). Quanto alla categoria delle garanzie coercitive, sarebbe legittimo l’uso della forza da parte del movimento ribelle contro il governo oppressore (si legga: irrilevanza del divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali) e lecito l’aiuto esterno – purché non oltre la forma dell’assistenza armata indiretta (i.e. fornitura di armi ed equipaggiamenti militari) – ai ribelli (si legga: irrilevanza del divieto di ingerenza negli affari interni dello Stato)[84].

Alla luce di quanto sopra, ecco profilarsi una prima conclusione: laddove la tirannide coincidesse con un governo coloniale (ipotesi ormai “storica” dato il quasi totale esaurimento del processo di decolonizzazione) o razzista (ipotesi che, sotto forme meno esplicite dell’*apartheid* rodesiano e sudafricano, potrebbe ben riproporsi) o straniero (ipotesi sempre attuale), esisterebbe, nell’ordinamento internazionale generale, un “diritto” del popolo oppresso (*rectius*: del movimento di liberazione nazionale che lo rappresenta) alla ribellione. Alcune precisazioni sono necessarie in merito all’uso – a ben vedere improprio – del termine “diritto”.

In primo luogo, il “diritto” alla ribellione non esisterebbe di per sé ma risulterebbe assorbito nel principio di autodeterminazione esterna dei popoli quale progressivamente affermatosi nell’ordinamento internazionale, anche su impulso della Corte di Giustizia Internazionale[85], a partire dalle previsioni della Carta ONU del 1945[86] e dei Patti ONU del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti sociali, economici e culturali[87].

In secondo luogo, non si tratterebbe di un diritto di cui è titolare il popolo. Questo, sarebbe, infatti, solo il concreto beneficiario della protezione prevista da una norma che, obbligando ciascuno Stato a rispettare il principio di l’autodeterminazione esterna, creerebbe un corrispondente diritto in capo alla *comunità internazionale nel suo insieme*. I popoli, pur non essendo titolari di un “proprio” diritto, non resterebbero privi di tutela poiché il loro interesse sarebbe esigibile dalla comunità internazionale, abilitata a pretendere, attraverso le garanzie privative e coercitive sopra discusse, l’esecuzione dell’obbligo da parte del soggetto che lo violi.

La categoria di “obblighi *erga omnes*”[88] offre un valido schema interpretativo alle appena illustrate conseguenze. Come è noto, la teoria degli obblighi *erga omnes*[89] muove dall’assunto che esistano dei beni giuridici che la comunità internazionale nel suo insieme considera come un interesse “proprio”, e la cui lesione da parte di uno Stato integrerebbe non già un ordinario illecito internazionale, al quale il solo Stato leso avrebbe titolo a rispondere con contromisure, ma un crimine internazionale, al quale qualunque soggetto internazionale che lo ritenesse opportuno potrebbe reagire, in nome e per conto della comunità internazionale, per reintegrare l’ordine violato[90].

3.1.2 Dimensione interna dell’autodeterminazione

Quid iuris al di fuori delle tre ipotesi di autodeterminazione esterna? Occorre a questo punto interrogarsi sulla dimensione interna del principio di autodeterminazione, ovvero sia il diritto di ciascun popolo a determinare il proprio *status* politico interno senza subire alcuna interferenza esterna. L’attuale dibattito sul tema si focalizza su due principali aspetti:

a) la *secessione* di un’entità territoriale da uno Stato la cui organizzazione politica interna non garantisca adeguati margini di autogoverno alle identità collettive – linguistiche, religiose, etnico-culturali – diverse dal gruppo maggioritario (ipotesi dello Stato multi-identitario);

b) il rovesciamento, da parte di un popolo di identità relativamente omogenea, di un governo non rappresentativo della volontà popolare e l’*instaurazione di una forma di Stato democratica* (ipotesi dello Stato mono-identitario).

Ai fini del nostro discorso, occorre verificare se e quali garanzie esistano nel diritto internazionale generale per il popolo che si ribelli contro un regime tirannico per perseguire una delle finalità sopra illustrate – secessione (par. 3.1.2.1) e democrazia (par. 3.1.2.2).

3.1.2.1 Ribellione e secessione

Per quanto riguarda la ribellione di un popolo che aspiri al distacco da un’entità statale, occorre ricordare che la persistenza, nell’ordinamento internazionale, del principio di integrità territoriale impedisce alla secessione di emergere come legittimo sbocco dell’autodeterminazione interna[91]. Con riferimento ad uno Stato multi-identitario, l’autodeterminazione interna può, al massimo, essere intesa come obbligo di istituire – nell’ambito dei confini internazionalmente riconosciuti – un’organizzazione politica che conceda alle identità collettive diverse dall’elemento maggioritario un margine di autonomia adeguato per la protezione della loro specificità linguistica, religiosa, etnico-culturale. La recente prassi internazionale[92] comproverebbe, infatti, che lo Stato multi-identitario che dimostri di voler garantire a ciascuna collettività il godimento di un adeguato grado di autogoverno (ad esempio attraverso una struttura federale, ovvero attraverso la concessione di uno statuto autonomo) può legittimamente difendere la propria integrità territoriale contro il movimento ribelle (anche mediante l’uso della forza) e pretendere che soggetti esterni non si ingeriscano in una vicenda che, salvo in caso di violazione di *altre* norme internazionali generali (i.e. quelle poste a tutela dei diritti umani[93]), resterebbe di mero rilievo interno[94].

Quid iuris ove lo Stato multi-identitario disattenda gli obblighi derivanti dal principio di autodeterminazione interna come sopra definito? Non è da ritenersi (ancora) formata una norma generale che avalli la secessione (e la ribellione a tal fine condotta) come legittimo esito del processo di autodeterminazione interna.

Non mancano – occorre riconoscerlo – strumenti internazionali che indirizzano lo sviluppo della dimensione interna dell’autodeterminazione verso un’attenuazione del principio di integrità territoriale. Si consideri il passaggio della Dichiarazione sui principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati del 24 ottobre 1970 in cui si afferma che il divieto di attentare all’integrità territoriale opererebbe solo nei confronti di

“States conducting themselves in compliance with the principle of [...] self-determination of peoples [...] and thus possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed, or colour”[95].

Una lettura, per così dire, “alla rovescia” del testo citato sembrerebbe legittimare la secessione nel caso in cui un popolo, all’interno di uno Stato multi-identitario, sia soggetto ad un regime discriminatorio[96]. Il condizionale è d’obbligo in quanto la dichiarazione cui il testo afferisce resta

pur sempre un atto di *soft law* che può, al massimo, rilevare come prassi degli Stati (*diuturnitas*) e certo non come manifestazione di una *opinio iuris*. Inoltre, la stessa prassi internazionale a supporto della progressiva formazione di una norma consuetudinaria su un limitato diritto di secessione, oltre ad essere quantitativamente poco significativa, comprende casi di dubbia qualificazione e/o che presentano elementi di unicità ed eccezionalità.

Fra i casi dubbi viene, anzitutto, in rilievo la secessione del Bangladesh dal Pakistan nel 1971. Le caratteristiche della dominazione pakistana sull'allora provincia del Bengala – peraltro separata dalla “madrepatria” da 1.600 km di distanza – erano tali da configurare il distacco del Bangladesh più come l'esito di una lotta per l'indipendenza da un dominio pseudo-coloniale (dimensione esterna dell'autodeterminazione) che come la separazione da uno Stato multi-etnico non rappresentativo di tutte le identità collettive in esso stabilite (dimensione interna dell'autodeterminazione). Peraltro – significativo elemento di eccezionalità – il governo pakistano si era reso responsabile di veri e propri atti di genocidio nei confronti della popolazione bengalese, circostanza, questa, che chiamerebbe in causa (ovvero in con-causa in quanto aggravante) una norma consuetudinaria diversa dal principio di autodeterminazione, ovverosia il divieto di commettere atti di genocidio.

Un altro caso dubbio è quello del distacco di Timor Orientale dall'Indonesia nel 2002. Come nel caso bengalese, non si tratterebbe di una secessione inquadrabile alla luce della dimensione interna del principio di autodeterminazione; essa costituirebbe piuttosto l'esito di un processo di autodeterminazione esterna da un governo straniero occupante (l'Indonesia aveva annesso Timor Est nel 1978, dopo il ritiro dei portoghesi). Inoltre, il caso rivestirebbe una certa unicità essendo l'indipendenza timorese il risultato di un processo internazionale a guida ONU avviato nel 1999 con l'istituzione della missione di amministrazione interinale UNTAET[97].

I casi assolutamente unici ed eccezionali sono riconducibili alla c.d. “crisi iugoslava”. Ci si riferisce alla secessione delle Repubbliche federate di Slovenia e Croazia dalla Repubblica Federale di Jugoslavia nel 1991 e della provincia del Kosovo dalla Serbia nel 2008.

La secessione delle Repubbliche iugoslave dal governo federale di Belgrado costituisce un caso a sé perché avvenuta in un contesto regionale particolare in cui: a) il principio di autodeterminazione interna ha raggiunto la sua configurazione più avanzata al mondo inglobando i principi cardine dello *ius publicum europeum* (democrazia, diritti e libertà fondamentali, Stato di diritto e diritti delle minoranze); b) un'organizzazione internazionale *sui generis* – l'Unione Europea (all'epoca ancora Comunità Economica Europea) – ha svolto, attraverso lo strumento del riconoscimento, un ruolo “interventista” per evitare la propagazione del conflitto ed affermare, ancor prima che il trattato di Maastricht prendesse forma, il proprio ruolo politico internazionale. L'eccezionalità dei casi sloveno e croato è, inoltre, riferibile ad altre circostanze peculiari. La prima riguarda l'assetto interno dell'allora federazione iugoslava: le aspirazioni popolari volte al distacco non hanno riguardato genericamente delle identità collettive diverse dalla maggioranza nazionale bensì dei popoli che avevano uno stretto rapporto con un territorio già delimitato da confini amministrativi; la secessione è, pertanto, avvenuta nel rispetto del principio dell'*uti possidetis iuris*, come se ci si trovasse in un contesto coloniale. La seconda riguarda il fatto che la violazione del principio di autodeterminazione interna si accompagnò ad una grave violazione dei diritti dell'uomo alla quale, a nostro avviso, si deve l'attivazione – ancora una volta inquadrabile attraverso la teoria degli obblighi *erga omnes* – di un sistema di garanzie private (il governo di Belgrado perdette il diritto di impiegare in modo lecito la forza per scongiurare la secessione nonché di essere lecitamente coadiuvato dall'esterno nella sua attività repressiva) e coercitive (soggetti internazionali terzi sostennero, in funzione anti-governativa, i movimenti secessionisti sia con l'azione politica – il riconoscimento a prescindere dall'effettivo controllo del territorio – sia con aiuti economici).

Infine, quello kosovaro è da considerarsi come un “caso a parte” per la straordinaria complessità che lo sottende. La secessione kosovara è, infatti, l'ultimo episodio di un'inusuale, e difficilmente ripetibile, sequenza di “eventi giuridici” dipanatasi a partire dalla crisi umanitaria innescata dalla repressione della ribellione albanese (*rectius*: del movimento di liberazione nazionale – UCK) ad opera delle forze serbe e iugoslave: l'intervento unilaterale “umanitario” della NATO (tutt'altro che neutrale) nella primavera del 1999; la sospensione *sine die* della sovranità del governo di Belgrado sul Kosovo e il trasferimento, anch'esso *sine die*, di funzioni sovrane alla missione di amministrazione interinale UNMIK[98]; l'avvio di un ambiguo processo, a guida ONU, per la definizione dello *status* finale della provincia[99]; l'unilaterale dichiarazione d'indipendenza da parte delle autorità di autogoverno kosovare, e l'ampio riconoscimento esterno, di uno Stato che, ad oggi, non possiede gli attributi classici dell'effettività e dell'indipendenza. Riconoscimento – elemento cruciale ai fini della presente analisi – quasi sempre accompagnato dalla puntualizzazione che quello kosovaro

è un caso “unico”, “che non costituisce un precedente”, a riprova del fatto che nell’ordinamento internazionale, pur tollerandosi episodici “strappi” alla regola, il principio di integrità territoriale resta ben saldo[100].

Quanto argomentato conduce alla seguente conclusione: laddove il governo oppressore coincida con un governo che non garantisce un adeguato livello di autonomia a tutte le collettività stabilite sul suo territorio, il popolo oppresso non avrebbe il diritto di ribellarsi per conseguire la finalità politica della secessione.

3.2.2 Ribellione e democrazia

Secondo una parte della dottrina[101], a far data dalla fine della guerra fredda, la dimensione interna del principio di autodeterminazione si starebbe progressivamente affermando nei termini del diritto di ciascun popolo ad una forma di Stato democratica. Ad un tale sviluppo avrebbe significativamente contribuito il riconoscimento, a livello internazionale, di taluni diritti civili (libertà di espressione e di associazione) e politici (elettorato attivo e passivo)[102].

Si può concedere che la prassi e l’*opinio iuris* sviluppate all’interno del sistema interamericano (i.e. Organizzazione degli Stati Americani) e del continente europeo (i.e. Unione Europea, Consiglio d’Europa e Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) abbiano contribuito alla formazione di consuetudini *regionali*[103]; tuttavia, prova troppo, per quanto sia un auspicio personalmente condivisibile, concludere nel senso di una coincidenza fra autodeterminazione interna e principio democratico.

A suffragio dell’esposta obiezione si consideri la prassi sviluppata in ambito ONU.

Vengono, anzitutto, in rilievo le risoluzioni che con cadenza quasi annuale, dal 1988[104], l’Assemblea Generale dell’ONU dedica al tema delle elezioni periodiche libere e veritiere[105]. Esse indicano l’esistenza di una marcata linea di tendenza favorevole all’impiego di *strumenti* democratici affinché la volontà popolare possa dinamicamente corrispondere a quella governativa. Le implicazioni di tale prassi non devono, tuttavia, essere sovrastimate al punto da condurre ad una lettura, per così dire, “democraticamente orientata” della dimensione interna del principio di autodeterminazione dei popoli. L’enfasi posta sul diritto fondamentale individuale di voto non può interpretarsi come una chiara preferenza, da parte dell’ONU, per la forma di Stato democratica. Qui l’errore sarebbe di natura logica: assimilazione della parte (il principio di elezioni libere e periodiche) al tutto (il principio democratico)[106]. Infatti, per quanto sia condizione necessaria di una democrazia, il momento elettorale non ne esaurisce i contenuti sostanziali, potendo, ad esempio, un’elezione svolgersi con mere finalità plebiscitarie nell’ambito di un sistema totalitario a partito unico.

La non coincidenza fra autodeterminazione interna e democrazia emerge con chiarezza dalle stesse risoluzioni dell’Assemblea Generale ove, parallelamente al “[s]upport by the United Nations system of the efforts of Governments to promote and consolidate new or restored democracies”, si riafferma “the necessity of due respect for [...] the right to self-determination [...]”[107]. Se autodeterminazione interna e democrazia coincidessero, che senso avrebbe affermare che il supporto alle democrazie, neo-stabilite ovvero restaurate, deve avvenire nel rispetto del principio di autodeterminazione?

L’analisi della prassi dell’ONU in tema di promozione della “democrazia” non sarebbe completa se non si desse conto di altri due aspetti. Ci si riferisce all’invio, a partire dal 1989[108], di missioni di monitoraggio elettorale in Stati indipendenti nonché alle condanne per la destituzione di governi democraticamente eletti. Condanna che non è rimasta declaratoria ma si è tradotta nel non riconoscimento della giunta golpista come legittimo governo e nell’avallo, da parte dell’Assemblea Generale, di sanzioni economiche già adottate da organizzazioni regionali o nell’adozione diretta, da parte del Consiglio di Sicurezza, di misure non implicanti ovvero implicanti l’uso della forza, rispettivamente, ex art. 41 e art. 42 della Carta ONU[109].

Ancora una volta le implicazioni di questa prassi vanno debitamente ponderate.

Quanto alla funzione di monitoraggio elettorale, si fa notare che essa non viene svolta dall’ONU sistematicamente, cioè con riferimento ad ogni Stato membro, ma solo in relazione a puntuali situazioni, specie quelle che presentano una dimensione internazionale (attuale ovvero potenziale). Come tale, detta funzione resta accessoria e strumentale alla finalità principale dell’ONU, ovvero sia la

promozione della pace e della sicurezza internazionale. Inoltre, elemento ancor più importante, come specificato dalla stessa Assemblea Generale,

“the activities of the United Nations carried out in support of efforts of Governments to promote and consolidate democracy are undertaken in accordance with the Charter[[110]] and *only at the specific request of the Member States concerned*”[111].

D'altra parte, non ci sembra che la condanna dei regimi instauratisi in esito alla destituzione violenta di un governo democraticamente eletto confermi la sovrapposizione fra principio democratico e dimensione interna del principio di autodeterminazione. Concludere in tal senso equivarrebbe a commettere un errore logico del tipo *post hoc ergo propter hoc*: una sequenza temporale di eventi (la condanna internazionale di un regime golpista avviene *dopo* che questo ha misconosciuto i risultati di elezioni democratiche) sarebbe, infatti, intesa come un rapporto di causa-effetto (la condanna avviene, dunque, *perché* esiste una norma internazionale che tutela il principio democratico).

Appare più corretta l'interpretazione secondo cui la riprovazione della comunità internazionale non si collega al *favor* per il principio democratico di per sé quanto piuttosto al mancato rispetto della volontà manifestata dal popolo *attraverso le elezioni*. A supporto di tale lettura restrittiva, si puntualizza che giammai la comunità internazionale è intervenuta, per il tramite dell'ONU ovvero al di fuori del quadro ONU, al fine di instaurare *ex novo* un governo democratico laddove vigesse un regime autocratico[112]. Gli interventi esterni – è bene sottolinearlo – sono sempre e solo occorsi, peraltro non senza criticabili incoerenze[113], in reazione a situazioni di disconoscimento dei risultati elettorali.

Ciò vale anche nell'unico caso – quello di Haiti – in cui gli Stati membri furono autorizzati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU a ricorrere a qualunque mezzo, inclusa la forza militare, per reinsediare il governo depresso[114]. Peraltro, con riferimento al caso haitiano, lo stesso Consiglio fece sempre riferimento all'unicità ed all'eccezionalità della situazione determinatasi, assicurando così numerosi Stati membri che vedevano nell'autorizzazione un precedente pericoloso, utilizzabile per giustificare, in altri casi, l'impiego della forza in difesa della democrazia.

Un altro e più recente caso di intervento militare autorizzato dal Consiglio di Sicurezza che non può considerarsi finalizzato al sostegno della democrazia è quello condotto all'inizio di aprile 2011 dalla missione ONU in Costa d'Avorio (UNOCI)[115]. Sebbene il Consiglio di Sicurezza abbia condannato “in the strongest possible terms the attempts to usurp the will of the people and undermine the integrity of the electoral process” e richiesto “to respect the will of the people and the outcome of the election”[116], l'intervento non ha inteso interferire con la dimensione politica della crisi in atto; al contrario, come prontamente precisato dal Segretario Generale dell'ONU[117], l'azione militare ha mirato, in stretta conformità con una precedente risoluzione del Consiglio di Sicurezza[118], alla neutralizzazione delle armi pesanti a disposizione del presidente uscente (che si rifiutava di lasciare il potere al presidente neo-eletto) per proteggere il personale UNOCI e la popolazione civile da attacchi indiscriminati.

Guardando agli interventi armati condotti al di fuori del quadro ONU, non ci pare possa univocamente ricostruirsi una prassi a suffragio della progressiva emergenza di una norma che, legittimando l'intervento esterno pro-democratico, sancisce l'assorbimento del principio democratico nel principio di autodeterminazione interna. L'azione militare unilaterale degli Stati Uniti a Grenada, nel 1983, e a Panama, nel 1989, per reinsediare governi appena eletti e deposti da giunte golpiste, fu principalmente giustificata da Washington alla luce della richiesta d'aiuto dei governi eletti (*volenti non fit iniuria*)[119], ancorché privi di effettivo controllo sulle rispettive comunità territoriali[120]. Lo stesso dicasi per l'intervento francese in Repubblica Centrafricana, nel 1996. Né costituiscono prassi rilevante gli interventi unilaterali delle coalizioni a guida statunitense in Afghanistan, nel novembre 2001, e in Iraq, nel marzo 2003; la sostituzione dei regimi autocratici esistenti (i Talebani del *mullah* Omar e il partito *Baath* di Saddam Hussein) con governi democraticamente eletti (nel 2004 in Afghanistan, nel 2005 in Iraq) rimane, infatti, un esito accessorio di interventi originariamente motivati da altre finalità[121].

Non si può, pertanto, condividere la tesi secondo cui, nell'odierno ordinamento internazionale, la categoria di “sovranità popolare” avrebbe assorbito quella di “sovranità statale”, così che: a) uno Stato è legittimo soggetto internazionale solo se la sua sovranità promana dal popolo; b) l'intervento militare pro-democratico non solo non è vietato dalla Carta ONU (l'art. 2, par. 4, lo bandisce solo se diretto contro l'indipendenza e l'integrità territoriale) ma sarebbe addirittura legittimo perché teso a promuovere l'autodeterminazione del popolo interessato[122].

Nel complesso, ad oggi, la dimensione interna del principio di autodeterminazione non imporrebbe alcun obbligo di mezzo (i.e. la scelta della forma di Stato democratica) ma semplicemente un obbligo di risultato (i.e. realizzare costantemente un adeguato livello di corrispondenza fra volontà popolare e volontà governativa). Da questo angolo prospettico, appare condivisibile l'opinione di quanti riscontrano, al massimo, una tendenziale evoluzione del principio di autodeterminazione interna nella direzione della c.d. "electoral/procedural democracy"[123]. Formula, quest'ultima, che sottolinea la natura strettamente *strumentale* delle elezioni nella consapevolezza che il meccanismo elettorale è solo una tecnica, una procedura che non chiama in causa l'intero corredo sostanziale (a cominciare dall'effettivo pluralismo politico e partitico) della democrazia rappresentativa europeo-occidentale. Ciò implica, per inciso, e con buona pace delle dichiarazioni d'auspicio dell'ex Segretario Generale dell'ONU Boutros-Ghali[124], che il limite posto dall'art. 2, par. 7, della Carta di San Francisco alla competenza *ratione materiae* dell'ONU[125] conserverebbe ancora una certa tenuta in relazione agli assetti costituzionali interni degli Stati membri.

Alla luce di quanto fin qui argomentato, se da un lato si può con certezza affermare che lo Stato democratico è *presumibilmente* rispettoso del principio di autodeterminazione interna, dall'altro non si può astrattamente ritenere che lo Stato privo di un assetto democratico violi di per sé il summenzionato principio. La verifica del rispetto della volontà popolare da parte del governo al potere non è ancorata all'esistenza di una forma di Stato democratica ma, come suggerito in dottrina[126], andrebbe effettuata concretamente e caso per caso; tale rispetto, inoltre, andrebbe *presunto* fino a prova contraria, ovvero fino a quando non si manifestino sintomi dell'esistenza di un difetto di "rappresentatività"[127], ad esempio laddove il governo al potere ponga in essere forme di repressione violenta (si legga: uso indiscriminato della forza militare) ai danni di estese e protratte manifestazioni popolari pacifiche[128]. In tal caso, come dimostrerebbe la prassi studiata dalla dottrina[129], il governo contestato perderebbe la facoltà di chiedere (ed ottenere) lecitamente supporto militare esterno per reprimere il moto popolare (si legga: inoperatività del consenso come causa di esclusione dell'illecito internazionale). Peraltro, la richiesta di aiuto militare esterno non solo costituirebbe l'oggetto di una garanzia privata a tutela del popolo ma concorrerebbe, unitamente all'uso della forza contro i manifestanti, a provare il venir meno della conformità fra volontà governativa e volontà popolare[130].

Guardando all'attualità, sarebbe, pertanto, di dubbia liceità internazionale l'invio, a metà marzo 2011, di forze militari da parte di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti in Bahrain allorché il governo del piccolo emirato era alle prese con estese e protratte manifestazioni popolari. L'intervento esterno non potrebbe legittimarsi alla luce della richiesta del governo di Manama; né potrebbe considerarsi lecito alla luce degli obblighi di assistenza militare (da attacchi *esterni*) vigenti nell'ambito del Consiglio di Cooperazione del Golfo, di cui sia il Bahrain che gli Stati intervenienti sono parti[131]. Il principio di autodeterminazione interna sarebbe, infatti, dotato di una particolare forza di resistenza passiva in virtù della quale prevarrebbe sulla norma che esclude l'illecito in presenza del previo consenso dello Stato, sia esso prestato in relazione ad un caso specifico ovvero incorporato in un accordo internazionale di mutua difesa. Tale speciale resistenza potrebbe ricondursi sicuramente all'art. 103 della Carta ONU[132], e probabilmente al progressivo affermarsi della dimensione interna del principio *de quo* in quanto norma di *ius cogens*[133].

In conclusione, il popolo che si ribelli contro un regime tirannico per instaurare *ex novo* una forma di Stato democratica non sarebbe *di per sé* protetto dal diritto internazionale, dal momento che non esisterebbe (*ancora*) una norma generale indicante nella democrazia l'*unico* assetto politico intrastatale compatibile col principio di autodeterminazione interna. In caso di una ribellione che faccia seguito all'interruzione del processo democratico (i.e. destituzione violenta di un governo eletto) il diritto internazionale attiverebbe, a concreto beneficio del popolo *eventualmente* (ma non necessariamente) ribelle, un limitato sistema di garanzie consistenti nel non riconoscimento della giunta golpista come governo legittimo e nell'adozione di misure di pressione economica tese a fare desistere i golpisti dal loro intento eversivo. Più in generale, al di fuori della specifica ipotesi di interruzione del processo democratico, allo stato attuale del diritto internazionale generale, la dimensione interna del principio di autodeterminazione opererebbe al massimo come limite alla validità del consenso prestato dal governo in carica all'intervento esterno volto a reprimere il movimento ribelle, a prescindere dall'effettiva capacità di controllo del territorio da parte di quest'ultimo (si legga: irrilevanza del principio di effettività).

Analogamente a quanto discusso trattando di autodeterminazione esterna, le descritte garanzie discenderebbero dalla violazione, da parte del governo al potere, di un obbligo *erga omnes*, e, come tale, si attiverebbero a tutela della comunità internazionale nel suo insieme – unica vera titolare di un

corrispondente diritto; il popolo oppresso verrebbe in rilievo solo nella veste di concreto beneficiario della norma.

3.2 Diritto di ribellione e diritti fondamentali

Occorre, infine, verificare se la posizione di un popolo insorto contro un governo dispotico possa venire in rilievo per il tramite delle garanzie che, allo stato attuale del diritto internazionale generale, risultano specificamente associate ai diritti fondamentali dell'individuo. Ci si riferisce, in particolare, all'ipotesi in cui, all'atto di manifestare con mezzi pacifici, e a *prescindere dalla legittimità internazionale della causa perseguita*, il popolo subisca, ad opera del governo al potere, una violenta repressione.

La prassi internazionale sviluppata dalla fine della guerra fredda, sia dagli Stati *uti singuli* che dall'ONU[134], fornisce elementi per considerare un'ipotesi del genere come di per sé "internazionalizzata" (cioè sottratta alla sfera degli affari interni dello Stato interessato) se ed in quanto la repressione governativa (e il conflitto armato interno eventualmente scaturitone) integrano una grave (i.e. sistematica e su larga scala) violazione dei diritti umani (*gross violations*). È questo il senso delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che hanno qualificato come "minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale" – presupposto, quest'ultimo, per un'azione ex capitolo VII della Carta – situazioni sostanzialmente interne ad una struttura sovrana come, ad esempio, la repressione delle popolazioni curde e sciite dell'Iraq, nel marzo 1991, da parte delle guardie repubblicane di Saddam Hussein[135]. La prassi del Consiglio di Sicurezza si è cristallizzata nella ris. n. 1738 del 23 dicembre 2006 ove, trattando in via generale ed astratta del tema della protezione dei civili nei conflitti armati, si nota che

"the deliberate targeting of civilians [...] and the commission of systematic, flagrant and widespread violations of international humanitarian and human rights law in situations of armed conflict *may constitute a threat to international peace and security* [in regard of which the Council] reaffirms [...] its readiness to [...] to adopt appropriate steps"[136].

Come nel caso delle ipotesi classiche di autodeterminazione esterna[137], l'internazionalizzazione avrebbe carattere puramente normativo, nel senso che prescinderebbe dall'effettivo controllo di una porzione del territorio da parte dei ribelli; inoltre, sul piano degli effetti, essa abiliterebbe qualunque Stato, ancorché non direttamente ed individualmente leso, ad adottare, unilateralmente ovvero previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza ONU, che in tal caso agirebbe al di fuori della Carta in quanto organo materiale della comunità internazionale, contromisure collettive, impicanti o meno l'uso della forza, *esclusivamente* tese ad ridurre l'emergenza umanitaria provocata dal rivolgimento interno[138].

Occorre, tuttavia, precisare quali siano i limiti operativi delle contromisure collettive onde escluderne una lettura estensiva, o peggio ideologica, cui la teoria degli obblighi *erga omnes* è pericolosamente esposta in assenza di un meccanismo di accertamento centralizzato delle violazioni del diritto internazionale. Se da un lato dette contromisure non rappresentano un illecito intervento negli affari interni dello Stato repressore dei diritti fondamentali, dall'altro esse non possono spingersi fino al punto da perseguire una soluzione politica della crisi in atto. Ciò significa, più esplicitamente, che l'intervento umanitario diventa illecito se persegue: a) la punizione del governo resosi responsabile, col suo comportamento criminoso, dell'emergenza umanitaria; b) il supporto alla causa della parte soccombente, ovvero sia il rovesciamento del regime al potere e l'alterazione della struttura organizzativa dello Stato oggetto di intervento.

Il quadro dei limiti appena descritti è coerente con la lettera dell'art. 24 della Carta ONU, secondo il quale il Consiglio di Sicurezza deve agire – anche quando adotta misure coercitive ex capitolo VII – in conformità con i fini e i principi dell'ONU. Fra tali principi rientra certamente la norma in tema di autodeterminazione che sancisce, come già discusso, il diritto di tutti i popoli di scegliere il proprio regime politico interno (indipendentemente dal risultato di tale scelta) in piena libertà e *senza alcuna ingerenza proveniente dall'esterno*[139].

Va, tuttavia, da sé che, essendo diretto ad eliminare il trattamento inumano subito dalla parte soccombente, l'intervento esterno, unilaterale ovvero autorizzato dal Consiglio di Sicurezza, potrebbe *ipso facto* trasformarsi in un'operazione in suo favore, alterando di conseguenza l'andamento del conflitto ed, eventualmente, il suo esito finale. Ciò sarebbe accaduto, in palese violazione del richiamato principio di autodeterminazione interna[140], con l'*unilaterale* imposizione in Iraq di "zone di interdizione aerea" (*no-fly zones*) non strumentali ad alcuna finalità umanitaria ma

tese a limitare, a fini punitivi, l'esercizio della potestà d'imperio del regime baathista su parti del proprio territorio e favorire al contempo il rafforzamento dell'autonomia del popolo curdo rispetto al governo centrale[141]. Si ricorda, nella casistica delle operazioni umanitarie sotto egida ONU, l'improvvida creazione di una "zona di sicurezza" da parte del contingente francese in un'area del territorio ruandese sottoposta al controllo della fazione governativa *hutu* (autrice del genocidio dei *tutsi*) che avrebbe potuto – paradossalmente – influenzare l'esito del conflitto in danno alla parte lesa[142]; analogo è il discorso per le "zone di sicurezza" istituite in Bosnia-Erzegovina per la distribuzione di aiuto umanitario attraverso la missione di *peace-keeping* dell'ONU (UNPROFOR); in una certa fase del conflitto (agosto-settembre 1995), esse non costituirono più l'oggetto specifico della protezione aerea offerta dalla NATO, la quale si trasformò, in aperta violazione del mandato umanitario ONU[143], in un intervento diretto a colpire infrastrutture militari ed industriali localizzate ben al di fuori delle zone di sicurezza al fine di alterare i rapporti di forza sul campo a sfavore dei serbi di Bosnia in vista di una precisa soluzione politica del conflitto[144].

La grave e sistematica violazione dei diritti fondamentali dell'uomo da parte del governo dispotico avrebbe, dunque, la capacità di attivare garanzie internazionali, ivi incluso l'intervento militare umanitario, a protezione del popolo che si sia ribellato per una causa non necessariamente legittima dal punto di vista del diritto internazionale. Sarebbe, tuttavia, lecito solo un uso limitato (... ad eliminare la crisi umanitaria senza alterare gli equilibri fra le parti in lotta) e qualificato (... dal perseguimento di un interesse normativo supremo "proprio" della comunità internazionale) della forza.

4. La ribellione in Libia: un caso di studio

Il caso libico offre l'occasione per una concreta verifica delle conclusioni fin qui raggiunte in tema di diritto alla ribellione sia con riferimento al diritto costituzionale (par. 4.1) che al diritto internazionale (par. 4.2).

Le vicende sottese alla crisi libica sono note. Qui ci si limita a ripercorrerle sinteticamente al fine di fissare un quadro fattuale di supporto al ragionamento giuridico di seguito sviluppato.

Sull'onda dei moti di piazza in Tunisia ed Egitto, ove i rispettivi *leader* rassegnavano le dimissioni consentendo l'avvio di un processo costituzional-democratico, pacifiche manifestazioni popolari si tenevano, a partire dal 15 febbraio 2011, a Bengasi e nelle principali aree urbane della Cirenaica. I manifestanti chiedevano il rispetto dei diritti fondamentali, l'avvio di una riforma dello Stato in senso democratico ed una più equa distribuzione della ricchezza derivante dallo sfruttamento delle risorse energetiche del Paese. Il regime di Tripoli rispondeva ai manifestanti con l'uso sproporzionato ed indiscriminato della forza militare: per disperdere la folla si ricorreva ad artiglieria ed aviazione, nonché a truppe mercenarie assoldate nei Paesi limitrofi (Sudan, Ciad, Niger, Algeria). Il regime conduceva la sua repressione anche avvalendosi di arresti e detenzioni arbitrari, atti di tortura, esecuzioni sommarie, restrizione di tutti i canali informativi liberi.

Grazie alla defezione di una parte consistente delle forze regolari del regime di stanza in Cirenaica, i manifestanti prendevano possesso di alcuni depositi di armi ed organizzavano una resistenza militare. La crisi degenerava in una guerra civile con una cospicua perdita di vite umane, ingenti danni materiali, la progressiva paralisi del sistema produttivo nazionale (ivi inclusa l'estrazione, lavorazione ed esportazione di petrolio e gas), un massiccio flusso di rifugiati (per lo più lavoratori stranieri del settore energetico) verso i Paesi confinanti (Tunisia ed Egitto).

Il 17 febbraio 2011 i ribelli istituivano il Consiglio Nazionale di Transizione con sede a Bengasi, che il 5 marzo si autoproclamava unico legittimo rappresentante della Repubblica libica dichiarando di perseguire l'obiettivo di liberare l'intera Libia dal regime di Gheddafi, indire elezioni e redigere una nuova costituzione; il tutto nel rispetto dell'integrità territoriale dello Stato libico[145].

Colte allo sprovvisto, le forze del regime subivano dapprima l'iniziativa dei ribelli, che riuscivano a conquistare diverse città lungo la costa. All'inizio di marzo, Gheddafi, potendo contare su una schiacciante superiorità finanziaria ed organizzativa, lanciava una violenta controffensiva riconquistando città dopo città fino ad arrivare a bombardare, anche con forze navali, Bengasi.

La comunità internazionale condannava con voce pressoché unanime la crisi umanitaria e chiedeva al governo di Tripoli l'immediata cessazione dell'uso della forza contro i civili. Il Consiglio ONU per i diritti umani veniva convocato in seduta straordinaria il 25 febbraio 2011 per discutere, per la prima

volta nella sua storia, un caso-Paese; la risoluzione emessa al termine dei lavori condannava la repressione attuata dal regime di Tripoli attraverso

“gross and systematic human rights violations [...] including the indiscriminate armed attacks against civilians, extrajudicial killings, arbitrary arrests, detention and torture of peaceful demonstrators, some of which may also amount to crimes against humanity”[146].

L'Assemblea Generale dell'ONU decideva di sospendere i diritti della Libia in quanto membro del Consiglio per i diritti umani[147], al quale era stata eletta – circostanza *a posteriori* paradossale se non addirittura grottesca – solo nove mesi prima con ben 155 voti a favore su un totale di 192.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU interveniva, il 26 febbraio e il 17 marzo, con due risoluzioni – la n. 1970[148] e la n. 1973[149] – entrambe adottate ex capitolo VII della Carta.

La prima risoluzione, nel chiedere alle autorità libiche la cessazione immediata delle violenze, disponeva, all'unanimità, misure non implicanti l'uso della forza ex art. 41 della Carta: il rinvio coatto dei presunti colpevoli di crimini internazionali alla Corte Penale Internazionale (il primo nella storia), l'embargo totale su armi e altre forniture militari verso e dalla Libia, il divieto di viaggio all'estero per i vertici del regime e i loro familiari, e il congelamento dei loro beni.

Con la seconda risoluzione, adottata con dieci voti favorevoli e cinque astensioni[150], il Consiglio prendeva atto del mancato adeguamento del regime libico alle richieste di cui alla ris. n. 1970; quindi, dopo aver domandato un immediato cessate-il-fuoco, inaspriva alcune delle contromisure collettive pacifiche già adottate (i.e. embargo e congelamento dei beni) e autorizzava l'adozione da parte degli Stati membri, agenti *uti singuli* ovvero nell'ambito di organizzazioni o accordi regionali, misure implicanti l'uso della forza ex art. 42 della Carta. Nello specifico l'autorizzazione riguardava l'istituzione di una zona di interdizione aerea sull'intera Libia[151] e il ricorso a “all necessary measures (...) while excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory”[152].

Il 19 marzo, constatato il mancato cessate-il-fuoco e la violazione della “no-fly zone”, al termine di un vertice tenutosi a Parigi al di fuori del quadro NATO, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, in attuazione della ris. n. 1973, iniziavano a bombardare dal cielo e dal mare obiettivi militari del regime libico, ivi incluso il bunker-caserma del colonnello Gheddafi a Tripoli. Diversi Stati dichiaravano di prendere parte, con basi e mezzi aero-navali, alle operazioni militari (Qatar, Emirati Arabi Uniti, Canada, Belgio, Spagna, Danimarca, Grecia, Italia, Norvegia). Importanti soggetti internazionali esprimevano, tuttavia, disappunto per l'intervento militare in sé (i.e. i c.d. Paesi “BRIC” – Brasile, Russia, India e Cina – nonché l'Unione Africana) ovvero per la sua precipitosità (i.e. Lega Araba), argomentando che sarebbe stato opportuno insistere con la mediazione politica. Il governo di Tripoli, da parte sua, dopo aver definito la ris. n. 1973 “invalida” perché contraria al principio di non ingerenza negli affari interni dello Stato, riteneva l'attacco della coalizione come un atto di aggressione contrario al divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali e si riteneva autorizzato ad usare la forza in legittima difesa.

4.1 La prospettiva del diritto costituzionale

La storia costituzionale della Libia ha avuto inizio il 7 ottobre 1951, poco prima della proclamazione d'indipendenza (24 dicembre 1951) dall'amministrazione fiduciaria stabilita dall'ONU sull'ex colonia italiana.

La Costituzione del Regno Unito di Libia del 1951[153] istituiva una monarchia parlamentare, prevedeva un assetto federale del territorio[154] teso a garantire ampia autonomia alle regioni storiche di Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, includeva un catalogo relativamente ampio ed avanzato di diritti fondamentali. Fra questi non rientrava, tuttavia, il diritto di ribellione in quanto misura estrema per la protezione dei principi strutturali dell'ordine costituito. Tale diritto poteva, tuttavia, ricavarsi per via interpretativa da un plesso di norme relative all'assoluta immodificabilità dei principi monarchico-costituzionale, di libertà ed eguaglianza[155], alla rigidità della Costituzione[156] e alla titolarità popolare del potere sovrano[157]. Eppure, quando l'1 settembre 1969 una giunta militare guidata dal giovanissimo capitano Gheddafi attuò un colpo di stato, non si registrò alcun significativo moto popolare a difesa dell'ordine costituito.

Limitatamente allo specifico ambito di ricerca di questo saggio, la breve disamina della prima fase della storia costituzionale libica avvalorata la tesi secondo cui la concreta azionabilità del diritto di ribellione non dipende dalla vigenza di una norma di rango supremo – espressa ovvero, come nel caso di specie, ricavabile per via interpretativa – ma rimane *un mero fatto*. Un fatto che, a seconda delle contingenze storiche, può anche *non* verificarsi.

Una nuova costituzione provvisoria – intitolata “Proclama Costituzionale” – era adottata l’11 dicembre 1969 dal Consiglio di Comando della Rivoluzione, supremo organo unilateralmente creato dai golpisti. Essa istituiva la “Repubblica Araba di Libia”, la quale, al di là della formale titolazione repubblicana e del riferimento alla volontà e sovranità popolare, alla democrazia ed alla libertà[158], si configurava come uno Stato autoritario, confusamente ispirato al socialismo ed al panarabismo, il cui bene giuridico fondamentale era individuato nella rivoluzione, da proteggersi attraverso la limitazione della libertà di espressione[159], l’instaurazione dello stato d’emergenza e l’applicazione della legge marziale[160]. In vista della difesa di tale bene supremo, il Consiglio di Comando della Rivoluzione era investito di poteri praticamente illimitati, ivi incluso quello di modificare la stessa costituzione con qualsivoglia atto[161].

La seconda fase della storia costituzionale libica comprova in modo ancor più evidente il primato della *fattualità* sulla normatività in tema di ribellione. Primato che può condurre non solo al sovvertimento dell’ordine costituito ma addirittura alla creazione di un nuovo ordine che *a posteriori* proclama ed erge a bene supremo il principio della rivoluzione. I *fatti* libici del 1969 sono in un certo senso paradossali nella misura in cui attestano, da un lato, il mancato ricorso all’implicito diritto di ribellione (a tutela dell’ordinamento costituzionale del 1951) e, dall’altro, l’espressa costituzionalizzazione della rivoluzione (contro l’ordinamento costituzionale del 1951).

Il 2 marzo 1977, al Proclama Costituzionale del 1969 faceva seguito un breve testo definitivo[162], di valore sostanzialmente costituzionale, intitolato “Dichiarazione sull’instaurazione del potere del popolo”[163]. La Dichiarazione del 1977 non abrogava il Proclama del 1969 ma si limitava a sopprimere il Consiglio di Comando della Rivoluzione e ad istituire gli organi di governo necessari per l’attuazione del progetto di democrazia diretta teorizzato da Gheddafi nel *Libro Verde* del 1975[164]. Come evincibile sin dalla ridenominazione dello Stato in “Jamahiriya” (lett. “regime delle masse”[165]), la Dichiarazione portava alle estreme conseguenze il concetto di sovranità popolare. Essa individuava nel sistema della democrazia diretta l’esito della rivoluzione dell’11 settembre 1969[166] e considerava il popolo come l’unico depositario del potere statale[167].

Letta *a posteriori*, l’estremizzazione del principio di sovranità popolare creava, nella terza fase della storia costituzionale libica, una paradossale premessa normativa per la ribellione odierna[168]. Ribellione che, è bene ribadirlo, avrebbe ben potuto – possibilità fattuale, non già facoltà giuridica – manifestarsi a prescindere dal presupposto normativo in quanto mero fatto suscettibile di auto-legittimazione retrospettiva.

Se le vicende attuali culmineranno nella caduta del regime di Gheddafi e nell’istituzione, come annunciato dal governo provvisorio di Bengasi, di un nuovo patto fondativo dello Stato, allora molto probabilmente si assisterà all’inizio di una quarta fase della storia costituzionale libica. Ove i ribelli riuscissero ad aver ragione del governo dispotico, il diritto di ribellione troverà molto probabilmente espressa sanzione – in questo senso va intesa l’espressione “auto-legittimazione retrospettiva” – nel testo costituzionale della Libia post-Gheddafi. Un tale sviluppo darebbe ulteriore conferma alla tesi secondo cui la ribellione popolare è un fatto che precede il diritto e non viceversa.

4.2 La prospettiva del diritto internazionale

Volendo analizzare il caso libico dall’angolo prospettico del diritto internazionale, occorre sgomberare il campo dal duplice equivoco, veicolato da certa semplificazione massmediatica, secondo cui:

- a) il rilievo internazionale della crisi libica sarebbe da ricercarsi nella causa perseguita dai ribelli, ovverosia il rovesciamento del regime dispotico del colonnello Gheddafi e la creazione di uno Stato democratico;
- b) la comunità internazionale, ivi incluso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, starebbe intervenendo a supporto della causa dei ribelli.

Quanto al primo equivoco, va precisato che l'internazionalizzazione della crisi libica non deriva dal perseguimento della causa democratica, la quale, come già detto[169], non può, allo stato attuale del diritto internazionale generale, essere assimilata alla dimensione interna del principio di autodeterminazione dei popoli. La crisi libica si è piuttosto internazionalizzata in ragione delle *gross violations* dei diritti umani che hanno accompagnato dapprima la repressione governativa, quindi la guerra civile.

Rispetto a questo punto, il testo di entrambe le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza non lascia spazio ad equivoci. Agendo ex capitolo VII della Carta, il Consiglio ha *ipso facto* riconosciuto nella crisi libica una “minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale”. Rimasto sottinteso nella ris. n. 1970[170], tale riconoscimento è diventato esplicito nella ris. n. 1973[171]. Nello specifico, il fattore di internazionalizzazione della crisi è stato individuato nei “widespread and systematic attacks [...] taking place [...] against the civilian population [which] may amount to crimes against humanity”[172]. Entrambe le risoluzioni hanno descritto gli attacchi contro la popolazione civile utilizzando la formula “gross and systematic violation of human rights”[173]; tuttavia, mentre la ris. n. 1970 faceva riferimento unicamente alla “repression of peaceful demonstrators”[174], la n. 1973 ha allargato lo spettro tipologico delle violazioni includendo, sulla falsariga della risoluzione del Consiglio ONU dei diritti umani del 25 febbraio 2011[175], “arbitrary detentions, enforced disappearances, torture and summary executions”[176]. Il deterioramento della crisi umanitaria è, peraltro, segnalato dalla sostituzione della formula “expressing deep concern at the deaths of civilians”[177] con “expressing grave concern at [...] the heavy civilian casualties”[178]. Una sostituzione alla quale fa da sfondo il passaggio dalla repressione governativa dei manifestanti[179] ad una situazione di aperta guerra civile[180].

È in questa sede opportuno rimarcare che il deferimento del colonnello Gheddafi, e del suo *entourage*, alla Corte Penale Internazionale, deciso dal Consiglio di Sicurezza con la ris. n. 1970[181], non può in alcun modo connettersi alla causa anti-tirannica dei ribelli. Se, da un lato, è incontestabile che il rinvio coatto del *leader* al potere alla giurisdizione internazionale per fatti che integrano *prima facie* crimini contro l'umanità equivale ad una forma estrema di delegittimazione morale e politica, dall'altro occorre ricordare che nel diritto internazionale penale vige, in quanto diritto fondamentale del sospettato/imputato, il principio di presunzione di innocenza fino al giudicato finale. Il deferimento alla Corte dell'Aia non equivale, pertanto, ad una destituzione del tiranno ordinata dal supremo organo politico della comunità internazionale. Quand'anche venisse spiccato ed eseguito un mandato d'arresto con finalità precauzionali, la fattuale rimozione-destituzione del tiranno sarebbe solo un effetto “derivato” del perseguimento di un diverso interesse della comunità internazionale, ovvero assicurare che crimini che offendono l'umanità non restino impuniti[182].

Quanto al secondo equivoco, la comunità internazionale non ha preso posizione rispetto al caso libico per fare valere le ragioni politiche particolari dei ribelli ma per tutelare un interesse giuridico “proprio”, ovvero la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo. Essi, se gravemente ed estesamente violati, attiverrebbero, come già detto[183], il diritto di qualunque soggetto internazionale ad adottare contromisure esclusivamente finalizzate ad eliminare la crisi umanitaria.

Anche rispetto a questo punto, il testo delle due risoluzioni del Consiglio di Sicurezza fugge ogni dubbio quanto alla finalità dell'intervento della comunità internazionale. In entrambe si richiamano le autorità libiche a riconoscere le “legittime richieste” del popolo[184] – riferimento, quest'ultimo, collegabile alla dimensione interna del principio di autodeterminazione. In nessuna, tuttavia, si fa riferimento all'esigenza di sostenere i ribelli nella loro lotta per il rovesciamento del regime di Gheddafi e la riforma in senso democratico dello Stato. L'embargo sulle armi disposto dalla ris. n. 1970, e poi rafforzato dalla ris. n. 1973, riguarda l'intera Libia senza distinzione fra governo e ribelli, con la conseguenza che sarebbe illegittima la fornitura di armi all'autorità transitoria di Bengasi[185]. La ris. n. 1973 precisa con nettezza la determinazione del Consiglio

“to ensure the protection of civilians and civilian populated areas and the rapid and unimpeded passage of humanitarian assistance and the safety of humanitarian personnel”[186].

Intenzione, quest'ultima, che viene ribadita anche nella parte dispositiva, allorché il Consiglio autorizza le misure implicanti l'uso della forza:

“[the Security Council] [a]uthorizes Member States [...] to take all necessary measures [...] to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya, including Benghazi”[187];

“[the Security Council] [d]ecides to establish a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in order to help protect civilians”[188].

La finalità umanitaria dell'intervento, e quindi la neutralità rispetto alla causa pro-democratica dei ribelli, trova conferma anche nelle dichiarazioni di voto rilasciate dai membri del Consiglio di Sicurezza[189] nelle quali, auspicando una pronta soluzione del conflitto interno attraverso un dialogo politico libero da ingerenze esterne, ci si limita a fare genericamente riferimento alle “legittime aspirazioni del popolo libico” senza stabilire alcuna connessione diretta ovvero un rapporto di coincidenza tra autodeterminazione interna e principio democratico. Nello stesso senso si era espresso anche il Consiglio ONU dei diritti umani nella richiamata risoluzione del 25 febbraio 2011[190]:

“[the Human Rights Council] [u]rgently calls for an open, inclusive and meaningful national dialogue aimed at systemic changes responding to the will of the Libyan people”[191].

A supporto della tesi secondo cui il diritto internazionale, allo stato attuale, non legittimi l'intervento esterno finalizzato al rovesciamento del regime al potere si richiamano le critiche di una parte della comunità internazionale ai ripetuti attacchi contro il quartier generale del colonnello Gheddafi a Tripoli, alla decisione di taluni Stati di inviare consiglieri militari a supporto dei ribelli[192], alla decisione statunitense di impiegare aerei radio-guidati senza equipaggio (droni)[193]. All'interno della stessa “coalizione dei volenterosi” l'interpretazione estensiva della ris. n. 1973 fornita dalla Francia è stata opposta dall'Italia che, guadagnando il supporto inglese ed americano, ha ottenuto il trasferimento della direzione delle operazioni militari ad un comando unificato NATO al fine di consentire una più stretta attuazione del mandato umanitario del Consiglio di Sicurezza[194]. Al di fuori del fronte interventista, la Lega Araba, pur essendo stata sostenitrice del concetto di *no-fly zone*, ne ha condannato la concreta attuazione.

Restano, pertanto, di mero valore politico e, al massimo d'auspicio per un progressivo sviluppo del diritto internazionale generale, le parole con le quali il Segretario Generale dell'ONU, nell'esprimere apprezzamento per l'adozione unanime della ris. n. 1970, ha affermato che:

“The sanctions [...] imposed are necessary step to speed the transition to a new system of governance that will have the consent and participation of the people. [...] As the Libyan people take their destiny into their hands, as is their rights, I hope that the new future for which they yearn – peaceful, prosperous and *democratic* will soon be theirs”[195].

Per completezza, va ricordato che la forzatura interpretativa proposta dal Segretario Generale riflette un più generale approccio, ancora non del tutto affrancatosi dalla categoria di “democrazia elettorale”[196], di cui lo stesso ha fornito una sommaria descrizione in occasione del dibattito sull'ordine del giorno “Peace and security in Africa” tenutosi in sede di Consiglio di Sicurezza il giorno precedente all'adozione della ris. n. 1970:

“More than 20 elections are scheduled to be held throughout the continent [Africa] this year. As elsewhere, the region's leaders must listen to their people. [...] When it comes to democracy and free elections, the will of people must prevail”[197].

Al massimo si può concedere che il principio di autodeterminazione interna starebbe progressivamente operando come *concorrente* fattore di internazionalizzazione della crisi libica. Potrebbe, infatti, leggersi alla luce della dimensione interna del principio di autodeterminazione il riconoscimento, da parte di alcuni Stati terzi[198], del governo ribelle come unico *legittimo* interlocutore politico in Libia e l'opinione, condivisa da un ben più folto numero di soggetti internazionali, secondo cui il governo repressore avrebbe perso ogni *legittimità*. Quale altro significato giuridico dare, dal punto di vista internazionalistico, a “legittimità” ed “illegittimità” del governo di Gheddafi se non quello estrapolabile dal principio di autodeterminazione interna dei popoli inteso come obbligo di assicurare una ragionevole conformità fra volontà dei governanti e volontà dei governati? Una tale lettura troverebbe conferma nella circostanza che il riconoscimento del governo di Bengasi non è stata collegata al suo esercizio stabile ed effettivo del potere su una parte della Cirenaica (si legga: irrilevanza del principio di effettività) né si è accompagnata all'automatica estensione al nuovo soggetto internazionale del divieto incorporato nella norma di *ius cogens* che vieta l'uso della forza nelle relazioni *internazionali* (si legga: non illiceità dell'uso della forza da parte dei ribelli). Tuttavia, l'assai esiguo numero di Stati che, ad oggi, hanno riconosciuto i ribelli come unico governo legittimo suggerisce ad esser cauti sul significato da attribuire al caso libico per l'evoluzione del principio di autodeterminazione interna.

In sintesi, la comunità internazionale sta intervenendo in Libia, in deroga al principio di non ingerenza negli affari interni dello Stato, non perché la ribellione pro-democratica sia legittimata dal principio di autodeterminazione interna dei popoli ma perché, nel perseguire l'obiettivo dell'instaurazione di una diversa organizzazione dei rapporti fra governanti e governati, il popolo libico (o meglio una parte di esso) si è accidentalmente trovato sotto la copertura di una norma (invero un obbligo *erga omnes*), posta a protezione dei diritti fondamentali dell'uomo. Dunque, a rendere il caso libico rilevante per il diritto internazionale non è stata la causa democratica ma gli effetti, in termini di crisi umanitaria, prodotti dal perseguimento di tale causa.

5. Conclusioni

Nell'intento di fornire una rigorosa, ancorché provvisoria, data l'estrema fluidità degli eventi in corso, interpretazione giuridica del caso libico, il presente studio ha esplorato la nozione di "diritto di ribellione" dal duplice punto di vista del costituzionalismo e del diritto internazionale contemporanei.

Comune punto di partenza per le due prospettive d'indagine è stata l'analisi di un passaggio della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che, seppur privo di vincolatività, può idealmente essere assunto come la base per lo sviluppo che la categoria di "ribellione" ha conosciuto nel diritto positivo costituzionale ed internazionale dalla fine della seconda guerra mondiale.

Si è mostrato che il preambolo della Dichiarazione del 1948 non codifica la ribellione nei termini di un autonomo diritto dell'uomo ma la indica, in funzione ammonitiva, come *possibilità storico-fattuale* cui vanno incontro i governi oppressori e tirannici che non abbiano dato protezione giuridica ai diritti fondamentali proclamati nell'articolato della stessa Dichiarazione.

Guardando ai concreti sviluppi giuridici del riferimento contenuto nella Dichiarazione universale, l'analisi ha rilevato che tanto nel costituzionalismo quanto nel diritto internazionale contemporanei esistono circostanze che legittimano, non *necessariamente in via di diritto*, la pretesa popolare di rovesciare il governo al potere ricorrendo, come *extrema ratio*, alla ribellione.

Per quanto riguarda l'esperienza costituzionale contemporanea, si è riscontrato che, pur non mancando le eccezioni, la regola è che le costituzioni statali non contengono un'espressa previsione sul diritto di ribellione contro la degenerazione dell'ordinamento costituzionale in un regime tirannico.

Nelle costituzioni che espressamente lo sanciscono, il diritto – e/o dovere – di ribellione risulta definito da almeno cinque elementi tipici: 1) è un rimedio utilizzabile solo previo esaurimento degli strumenti di garanzia predisposti dall'ordinamento costituzionale; 2) protegge i principi strutturali dell'ordinamento costituzionale, generalmente lo Stato democratico di diritto incentrato sui diritti fondamentali dell'uomo; 3) ne sarebbero titolari i cittadini primariamente in quanto entità collettiva (i.e. popolo); 4) abiliterebbe il popolo ad esercitare una resistenza passiva (i.e. pacifica) ovvero anche attiva (i.e. armata) contro il governo usurpatore dell'ordine costituzionale; 5) difetterebbe del requisito della giustiziabilità diretta.

Quanto ai testi costituzionali che non prevedono il diritto di ribellione, si è argomentato che il loro silenzio risponderebbe non tanto alla preoccupazione di fornire una base giuridica suscettibile di strumentalizzazioni eversive quanto, come provato dal paradigmatico caso italiano, alla consapevolezza che una ribellione può accadere non già in virtù di una norma abilitante di rango costituzionale bensì in forza di circostanze storiche.

Pertanto, l'iscrizione del diritto di ribellione all'interno di un testo costituzionale sarebbe superflua e svolgerebbe, al pari del riferimento di cui preambolo della Dichiarazione universale del 1948, una funzione pedagogica nei confronti dei governati nonché di monito ai governanti. Una conclusione, questa, che accomuna, seppur per motivi diversi, due ipotesi.

In primo luogo, nella fisiologia dello Stato democratico di diritto, si sarebbe assistito ad un processo di "sublimazione costituzionale" del diritto di ribellione contro forme di *titolarità illegittima* del potere (in questo senso opererebbero il principio democratico e la tutela dell'opposizione) ovvero di suo *esercizio illegittimo* ancorché da parte di governanti legittimi (in questo senso opererebbero la separazione dei poteri e la loro subordinazione al diritto).

In secondo luogo, nella patologia dello Stato democratico di diritto (e.g. in caso di colpo di stato) ovvero nel suo difetto (è il caso dei regimi autocratici oggi oggetto di contestazione in Africa e in Medio Oriente), la possibilità di ribellarsi non dipenderebbe dalla pre-esistenza di una norma *ad hoc* di rango supremo ma assumerebbe rilievo meta-giuridico in quanto “fatto”, la cui legittimità potrebbe essere sempre e comunque affermata *a posteriori* dal popolo (o meglio da quella parte di esso) che abbia avuto ragione del governo dispotico. In questo senso, si potrebbe parlare di una legittimazione *in via di fatto* del diritto di resistenza.

Al massimo, nel silenzio del testo costituzionale, una legittimazione normativa permanente –

e, come tale, valida *ex ante facto* – della ribellione sarebbe possibile alla luce del principio di sovranità popolare, nei casi in cui questo sia espressamente affermato nella costituzione. Una tale impostazione, ampiamente accettata in dottrina per il caso italiano, sposterebbe, tuttavia, il discorso dal diritto positivo a quello naturale in quanto si fonderebbe sulla presupposta esistenza di un patto fiduciario fra governanti e governati che, se violato, legittimerebbe questi ultimi e riassumere, anche attraverso lo strumento della ribellione, il potere sovrano delegato ai primi.

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico internazionale, si è riscontrata l'assenza di una specifica norma di rango convenzionale ovvero generale che, dando seguito alla Dichiarazione universale del 1948, sancisce *autonomamente* il diritto di ogni popolo a ribellarsi contro l'oppressione dei suoi governanti. Cionondimeno, si è evidenziato che l'ordinamento internazionale non è indifferente alla posizione giuridica di un popolo che, sottoposto ad una qualche *forma di oppressione*, fattivamente manifesti la volontà di darsi un *assetto politico diverso*. Dall'analisi svolta è, infatti, emerso che il popolo ribelle accede ad un sistema di garanzie giuridiche internazionali laddove, nel perseguire l'obiettivo dell'instaurazione di una diversa organizzazione dei rapporti fra governanti e governati, venga accidentalmente a trovarsi sotto la copertura di norme che non tutelano il diritto di ribellione in quanto tale ma altri beni giuridici avvertiti come “supremi” dalla comunità internazionale. Si è, pertanto, indagato sulla protezione di cui il popolo ribelle potrebbe beneficiare sulla base del principio di autodeterminazione dei popoli, nella duplice dimensione esterna ed interna, e dei diritti fondamentali dell'uomo.

Limitatamente alla dimensione esterna del principio di autodeterminazione, si è notato che, laddove la forma di oppressione coincidesse con un governo coloniale o razzista o straniero, esisterebbero ampie garanzie a tutela del popolo ribelle.

In tema di autodeterminazione interna, si è distinta l'ipotesi della ribellione secessionista da quella finalizzata ad instaurare una forma di Stato democratica.

Con riferimento alla prima ipotesi, si è sostenuto che laddove il governo al potere negasse adeguata autonomia ad una delle identità collettive presenti sul suo territorio, il principio di intangibilità dei confini internazionali impedirebbe al popolo oppresso di ricorrere lecitamente alla ribellione per conseguire il distacco.

Mentre, con riferimento alla seconda ipotesi, il popolo che si ribelli contro un regime tirannico per instaurare *ex novo* una forma di Stato democratica non sarebbe *di per sé* protetto dal diritto internazionale, dal momento che non si sarebbe *ancora* formata una norma generale indicante nella democrazia l'*unico* assetto politico domestico compatibile col principio di autodeterminazione interna. Diversamente, nel caso di una ribellione che faccia seguito all'interruzione del processo democratico (i.e. destituzione violenta di un governo eletto), il diritto internazionale attiverebbe, a concreto beneficio del popolo eventualmente ribelle, un limitato sistema di garanzie. Più in generale, e prescindendo dal riferimento alla democrazia, alcune garanzie internazionali si accompagnerebbero alla dimensione interna del principio di autodeterminazione nell'ipotesi in cui venga meno la *presunzione di conformità fra volontà popolare e volontà governativa*, ovvero sia laddove il governo al potere usi indiscriminatamente la forza, ovvero richieda l'aiuto militare esterno, per reprimere estese e protratte manifestazioni popolari.

Nell'ambito di entrambe le dimensioni, esterna ed interna, del principio di autodeterminazione dei popoli, le garanzie a tutela del popolo oppresso sarebbero di due tipi: privative e coercitive – a seconda che consistano, rispettivamente, nella cessazione della tutela normalmente prestata dall'ordinamento internazionale all'offensore ovvero in azioni della comunità internazionale dirette contro l'offensore. Fra le garanzie privative sono degne di nota, perché comuni ad entrambe le dimensioni dell'autodeterminazione, l'irrilevanza del principio di effettività (i.e. l'attivazione delle garanzie prescinde dall'effettiva capacità, da parte dei ribelli, di controllare stabilmente una parte del territorio)

e del principio di non ingerenza di soggetti internazionali terzi negli affari interni dello Stato (*rectius*: del governo oppressore) nonché l'inoperatività del consenso come causa di esclusione dell'illecito (i.e. il governo al potere non può lecitamente chiedere ed ottenere l'intervento militare di soggetti internazionali terzi per reprimere il movimento ribelle). Quanto alle garanzie coercitive, la loro intensità sarebbe sensibilmente maggiore per i casi riconducibili alla dimensione esterna del principio di autodeterminazione, rispetto ai quali risulterebbe lecito l'intervento armato indiretto (i.e. fornitura di armi), da parte di Stati terzi, a favore dei ribelli, escluso invece per i casi riconducibili alla dimensione interna.

Si sono, infine, assunti i diritti fondamentali dell'uomo come metro per valutare la posizione giuridica del popolo ribelle nell'ambito del diritto internazionale generale. A tal riguardo, si è rimarcato che la grave e sistematica violazione, da parte del governo dispotico, della norma vietante la commissione di *gross violations* avrebbe anch'essa la capacità di attivare delle garanzie internazionali. Tra queste rientra l'intervento militare *umanitario*. Esso si concretizza nella protezione del popolo *a prescindere dalla legittimità internazionale delle causa per la quale esso si è ribellato*. Nell'ambito dell'intervento umanitario, sono le vite umane delle popolazioni civili a costituire l'oggetto della protezione internazionale e non la causa dei ribelli.

Sia con riferimento al principio di autodeterminazione dei popoli che alla norma relativa al divieto di *gross violations*, si è sostenuto, con ciò aderendo alla teoria degli obblighi *erga omnes*, che le garanzie offerte dall'ordinamento internazionale non configurerebbero un "diritto" di cui il popolo oppresso sarebbe direttamente titolare. Questo rimarrebbe, infatti, solo il concreto beneficiario della protezione prevista dalle norme internazionali, le quali costituendo degli obblighi per *ciascuno Stato* creerebbero un corrispondente diritto in capo alla *comunità internazionale nel suo insieme*. Obblighi *erga omnes* appunto.

L'analisi del caso libico ha confermato le conclusioni raggiunte in via generale ed astratta in tema di diritto di ribellione.

Sul piano del diritto interno, l'analisi delle tre principali fasi in cui è stata ripartita la storia costituzionale libica (1951-1969, 1969-1977, 1977-2011) ha avvalorato la tesi secondo cui la concreta azionabilità del diritto di ribellione non dipenderebbe dalla vigenza di una norma di rango supremo – espressa ovvero, come nel caso di specie, sempre ricavabile, talvolta in modo paradossale, per via interpretativa – ma rimarrebbe *un mero fatto*. Un fatto che, a seconda delle contingenze storiche, potrebbe anche *non verificarsi* (il popolo libico non reagì al colpo di Stato anti-monarchico del capitano Gheddafi nel 1969).

Sul piano del diritto internazionale, l'analisi delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha dimostrato che la "coalizione dei volenterosi" è intervenuta in Libia non perché la ribellione pro-democratica del governo provvisorio di Bengasi sia legittimata dal principio di autodeterminazione interna dei popoli ma perché, nel perseguire l'obiettivo dell'instaurazione di una diversa organizzazione dei rapporti fra governanti e governati, il popolo libico (o meglio una parte di esso) si sarebbe accidentalmente trovato sotto la copertura della norma (invero un obbligo *erga omnes*) posta a protezione dei diritti fondamentali dell'uomo. Dunque, a rendere il caso libico rilevante per il diritto internazionale non sarebbe stata la causa democratica ma gli effetti umanitari prodotti dal perseguimento di tale causa. Al massimo, si può concedere che il principio di autodeterminazione interna, inteso come obbligo per ciascun governo di assicurare una dinamica corrispondenza fra la sua volontà e quella popolare, starebbe progressivamente operando come *concorrente* fattore di internazionalizzazione della crisi libica.

* Il presente saggio commenta fatti accaduti fino al 30 Aprile 2011.

[1]Ris. dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 217A (III), UN Doc. A/810, 71 (1948), corsivo aggiunto (traduzione ufficiale in italiano reperibile *on line*: <<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn>>). Il testo in lingua inglese ("it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law"; corsivo aggiunto) rivela un'interessante particolarità: la formula neutra "norme giuridiche" ("régime de droit" nella versione francese, "Herrschaft des Rechtes" nella versione tedesca) traduce l'espressione inglese "rule of law" che in altri contesti è normalmente resa con "Stato di diritto" ("État de droit", "Rechtsstaat"). Il tenore delle traduzioni dall'inglese segnala che, nell'ambito della dottrina dei diritti *universali*, il riferimento a "rule of law" non ha inteso rivestire alcuna precisa valenza ideologico-filosofica.

[2] Capitolo 61. Il “nos” iniziale è *pluralis maiestatis* da riferirsi al sovrano, supremo organo da cui originavano le concessioni della *Charta*. La versione in latino della *Magna Charta* è consultabile *on line*: http://www.rivstoricavirt.com/rivstoricavirt_sito/CorpoMC1215I.html). Per la traduzione italiana, cfr. http://www.rivstoricavirt.com/rivstoricavirt_sito/CorpoMC1215I.html.

[3] Il testo della Dichiarazione d'indipendenza è consultabile *on line*: <http://www.ushistory.org/declaration/document/>.

[4] Cfr. decisione *Conseil Constitutionnel* del 27 dicembre 1973 (“taxation d’office”).

[5] Corsivo aggiunto. Il testo della Dichiarazione del 1789 è consultabile *on line*: <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp>. Sugli ulteriori sviluppi giurisprudenziali, cfr. anche *infra*, nota 51.

[6] Cfr. preambolo. Il testo della Dichiarazione del 1793 è consultabile *on line*: http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/FR_04.htm.

[7] Art. 33.

[8] Art. 34.

[9] Art. 35. Il testo di tale articolo fu quasi pedissequamente integrato nell’art. 21 del progetto di Costituzione francese approvato dall’Assemblea Nazionale il 19 aprile 1946 e poi bocciato dal popolo col referendum del 5 maggio 1946: “[q]uand le Gouvernement viole les libertés et les droits garantis par la Constitution, la résistance sous toutes ses formes est le plus sacré des droits et le plus impérieux des devoirs”.

[10] In questi termini, cfr. Esposito, *Communitas*, Torino, ried. 2006, p. xx.

[11] *Grande Antologia Filosofica Marzorati*, Milano, 1968, vol. XIII, p. 626.

[12] Cfr. Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo proclamata a Parigi, in sede UNESCO, il 19 settembre 1981 (consultabile *on line*: <http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html>); Dichiarazione del Cairo dei diritti umani nell’Islam approvata il 5 agosto 1990 dall’organo assembleare dell’Organizzazione della Conferenza Islamica (consultabile *on line*: <http://www.unhcr.org/refworld/publisher.ARAB,...3ae6b3822c.o.html>).

[13] Di tale dibattito vi è traccia negli atti delle sedute del 5 e 7 marzo, 19, 20, 21 e 23 aprile, 11 e 12 novembre, 4 e 5 dicembre 1947. Per la versione integrale dei verbali dei lavori dell’Assemblea Costituente italiana, di seguito citati, cfr. <http://legislature.camera.it/dati/constituente/lavori/Assemblea/sed130/sed130nc.pdf>; per un commento, cfr. Gianniti, “Autotutela e diritto di resistenza”, in Idem (a cura di), *La disciplina dell’autotutela*, Padova, 2010, pp. 51-88.

[14] Corsivo aggiunto.

[15] “La sovranità appartiene al popolo”, art. 1, co. 2, Cost. italiana.

[16] Si allude, in particolare, al diritto di voto (cfr. art. 48, Cost. italiana) e al “diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere *con metodo democratico* a determinare la politica nazionale” (art. 49, *ibidem*, corsivo aggiunto).

[17] Assemblea Costituente, seduta antimeridiana di venerdì 5 dicembre 1947, CCCXX, p. 2850, corsivo aggiunto.

[18] *Ibidem*, p. 2854-5, corsivo aggiunto.

[19] *Ibidem*, p. 2853, corsivo aggiunto.

[20] Ad esempio, i costituenti dei partiti di sinistra tendevano ad accettare il concetto di resistenza “per un’affermazione di principio, nella convinzione della necessaria legittimazione storica, attraverso il successo, della rivoluzione [comunista]” (Ventura, *Le sanzioni costituzionali*, Milano, 1981, p. 188).

[21] Si ricorda, al riguardo, la ribellione che nel marzo 1920 impedì a Kapp e compagni di rovesciare la Repubblica di Weimar. Tale moto popolare in difesa dell’ordine costituzionale si verificò sebbene la Costituzione della Repubblica di Weimar (1919) non prevedesse il diritto di ribellione.

[22] Il par. 3 dell’art. 21 prosegue affermando “tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione”.

[23] Crisafulli, “La sovranità popolare nella Costituzione” in *Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni Costituzionali*, Milano, 1985, p. 140. L’esistenza di un legame logico-giuridico fra le categorie di “sovranità popolare” e “diritto di resistenza” era già emerso nell’ambito della Prima Sottocommissione (nota come “Commissione dei Settantacinque”) incaricata di redigere il progetto di Costituzione italiana. Non mancarono proposte, come quella del democristiano Dossetti, di incardinare il diritto di resistenza, a guisa di corollario, subito dopo l’articolo in cui si affermava la titolarità popolare del potere sovrano. Sul punto, cfr. Cassano, “Diritto di Resistenza e Sistema Costituzionale Italiano. Linee di Ricerca tra Attualità e Prassi” in *www.forumcostituzionale.it*, 29 luglio 2009, p. 14 ss. (<http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0137_cassano.pdf>)

[24] Amato, “La sovranità popolare nell’ordinamento italiano” in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1962, pp. 98-100, corsivo aggiunto.

[25] Cfr. *supra*, par. 1.3.

[26] Essa potrebbe, al massimo, svolgere, su un piano metagiuridico, una funzione pedagogica nei confronti dei governati, affinché siano costantemente vigili sui poteri pubblici, nonché di monito ai governanti, affinché si astengano dall’abusare del potere loro delegato. L’efficacia di un diritto di ribellione definito in questi termini non dipenderebbe tanto dalla sua concreta capacità di agire sul reale (si legga: giustiziabilità) quanto da quella di agire sulla rappresentazione del reale (i.e. la rappresentazione che i governati hanno del loro rapporto con i governanti). Così Commaille, “Éffectivité” in Alland, Rials (a cura di), *Dictionnaire de la culture juridique*, Parigi, 2003, p. 584.

[27] Ci si riferisce, in particolare, al controllo di costituzionalità sulle leggi (affidato, nei sistemi di *civil law*, ad una corte costituzionale indipendente; esercitato in modo diffuso dai giudici ordinari nei sistemi di *common law*) nonché a quello di legalità sugli atti amministrativi (affidato, nei sistemi di *civil law*, a istanze di giudizio specializzate; esercitato dal giudice ordinario nei sistemi di *common law*).

[28] Così Lochak, “Désobéir à la loi” in *Pouvoir et Liberté, Études offertes à Jacques Mourgeon*, Bruxelles, 1998, p. 192 ; Spitz, “Le droit de résistance” in Raynaud, Rials (a cura di), *Dictionnaire de philosophie politique*, Parigi, 2003, p. 174.

[29] Cfr. art. 18, par. 1, Patto sui diritti civili e politici, adottato ed aperto alla firma, ratifica ed adesione dall’Assemblea Generale dell’ONU con ris. n. 2200 (XXI) del 16 dicembre 1966, ed entrato in vigore il 23 marzo 1976.

[30] Cfr. art. 22, *ibidem*.

[31] Cfr. art. 5, *ibidem*.

[32] Cfr. art. 9, par. 1, *ibidem*.

[33] Cfr. art. 7, *ibidem*.

[34] Cfr. art. 4, par. 1, *ibidem*.

[35] Cfr. art. 21, *ibidem*. Per inciso, casi come quelli siriano, egiziano ed algerino, ove lo stato di necessità è stato esteso senza soluzione di continuità, rispettivamente, dal 1963, dal 1981 e dal 1992 non appaiono affatto in linea con quest'ultima norma.

[36] Sul tema dei diritti della minoranza parlamentare, cfr. Serra, "Diritti dell'opposizione parlamentare e diritti fondamentali dell'uomo" in *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, consultabile *on line*..

[37] Elementi in questo senso sono ricavabili da de Sanctis, "Resistenza (diritto di)" in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1988, vol. XXXIX, pp. 999-1000; tuttavia, per una più compiuta concettualizzazione, cfr. Bobbio, "La resistenza all'oppressione, oggi" in Idem (a cura di), *L'età dei diritti*, Torino, 1997, pp. 159 ss.

[38] Sul piano della concreta giustiziabilità, almeno che non se ne postuli un fondamento *naturale* (spostando così il problema dal campo della riflessione prettamente giuridica a quella filosofica), un giudice potrebbe riconoscere valore *retroattivo* al diritto di resistenza giudicando fatti accaduti sotto il regime oppressore *come se* fossero accaduti nel quadro del nuovo ordine giuridico (che riconosce il diritto di resistenza). Una tale finzione/forzatura giuridica, che sarebbe ad ogni modo implicitamente fondata sul diritto naturale, è stata ipotizzata in Sommermann, "Art. 20 Abs. 4" in Mangoldt, Lein (a cura di), *Kommentar zum Grundgesetz*, Monaco, 2005, par. 341.

[39] Cfr. *infra*, par. 2.2.

[40] Si consideri, ad esempio, l'art. 333 della Costituzione venezuelana del 1999 adottata su impulso del presidente Hugo Chavez, autore, nel 1992, di un fallito golpe. Cfr. *infra*, nota 60.

[41] Barile, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, 1953, p. 247.

[42] "Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist".

[43] La decisione del costituente tedesco-occidentale di non inserire il diritto di resistenza nel *Grundgesetz* del 1949 sarebbe riconducibile a motivazioni logico-giuridiche non dissimili a quelle discusse trattando del caso italiano (cfr. *supra*, par. 2.1). *Amplius* cfr. Umbach, Clemens, *Grundgesetz: Mitarbeiterkommentar und Handbuch*, Heidelberg, t. 1, 2002, par. 215; Clay Large, "Normifying the Unnormifiable: The Right to Resistance in West Germany Constitutional History" in Junker, Boemeke, Micunek (a cura di), *Cornerstone of Democracy - The West German Grundgesetz, 1949-1989*, Occasional Paper n. 13 del German Historical Institute, Washington, 1995, pp. 84-95, spec. 84 ove si riporta, per estratto, l'intervento col quale Carl Schmid diffidò i colleghi costituenti dal costituzionalizzare il *Widerstandsrecht*.

[44] Ben prima della menzionata riforma costituzionale (cfr. legge di riforma costituzionale n. 17 del 24 giugno 1968) sia il *Bundesgerichtshof* che il *Bundesverfassungsgericht* avevano riconosciuto l'esistenza del diritto di resistenza nell'ordinamento giuridico tedesco. Il primo, con riferimento al caso di un cittadino che chiedeva una riparazione per la condanna subita in esito ad atti di resistenza contro il regime nazista, aveva, infatti, affermato che taluni atti di resistenza possono essere conformi all'ordinamento giuridico costituzionale se perseguono l'obiettivo di contrastare un ordine giuridico positivo ingiusto (BGH, decisione del 14 luglio 1961 – IV ZR 71/61 (Bremen), NJW 1962, Heft 5, p. 195). Il secondo aveva considerato il diritto di resistenza come "immanente nel *Grundgesetz*" del 1949 in quanto rimedio eccezionale (i.e. da utilizzarsi sussidiariamente in caso di fallimento di tutti gli altri mezzi costituzionalmente previsti) avente finalità meramente conservativa – e non eversiva – dell'ordine fondamentale (BverfG, decisione del 17 agosto 1956, E5, parr. 85 e 379, relativa alla dichiarazione di incostituzionalità e messa al bando del partito comunista). *Amplius* cfr. Scholler, "Il diritto di resistenza nella Costituzione della Repubblica Federale di Germania e la Giurisprudenza della Corte Costituzionale Federale" in AA.VV., *Autonomia e diritto di resistenza*, Studi Sassaresi III, Milano, 1973, p. 351 ss.

[45] Cfr. art. 20, parr. 1-3 del *Grundgesetz*.

[46] Cfr. art. 79, par. 3 *ibidem*.

[47]Costituzione del 1994, art. 36, co. 4: “[t]odos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza [contra el orden institucional y el sistema democrático]”.

[48] Costituzione del 1996, preambolo, terzo considerando: “[nous] proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d’individus, à tout corps d’Etat qui prendrait le pouvoir par la force ou l’exercerait en violation de la présente Constitution”.

[49]Costituzione del 1983, art. 87, par. 1: “[s]e reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

[50] Costituzione del 1992, art. 54, par. 2: “[w]here no other means are available, every Estonian citizen shall have the right to take spontaneous action against any forcible change of the constitutional system” (traduzione inglese dal testo originale in lingua estone).

[51] L’integrazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 nel “bloc de constitutionnalité” (cfr. *supra*, nota 4) ha *ipso facto* integrato il diritto di resistenza all’oppressione nella costituzione della Quinta Repubblica francese del 1958. Peraltro, in un *obiter dictum* della decisione del 16 gennaio 1982 (n. 81-132, “Loi de nationalisation”), lo stesso *Conseil Constitutionnel* ha espressamente riconosciuto ai quattro principi enunciati all’art. 2 della Dichiarazione del 1789 – proprietà, libertà, sicurezza e *resistenza all’oppressione* – “pleine valeur constitutionnelle”. Così facendo, il *Conseil* avrebbe, teoricamente, elevato il diritto di resistenza a parametro di costituzionalità per la valutazione di leggi ordinarie ex art. 61 della Costituzione del 1958 (Benoît-Rohmer, Wachsmann, “La résistance à l’oppression dans la Déclaration” in *Droits*, n. 8, 1988, p. 98). Invero, ad oggi, non si segnala alcuna concreta applicazione giurisprudenziale di tale asserzione e “on ne voit même pas dans quelle hypothèse le Conseil constitutionnel pourrait déclarer une loi contraire à la Constitution, au motif qu’elle méconnaîtrait la proclamation de l’article 2 [sur la résistance à l’oppression]” (*ibidem*, p. 96).

[52] Costituzione del 1975, art. 120, par. 4: “[o]bservance of the constitution is entrusted to the patriotism of the Greeks who shall have the right and the duty to resist by all possible means against anyone who attempts the violent abolition of the Constitution” (traduzione inglese dal testo originale in lingua greca).

[53] Costituzione del 1985, art. 45, ult. frase: “[e]s legitima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.

[54] Costituzione del 1982, art. 375, co. 1: “[e]sta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella mismo dispone. En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su afectiva vigencia”.

[55] Costituzione del 1986, art. 1: “[the people] have the right to alter and reform the [government] when their safety and happiness so require”.

[56]Costituzione del 1976, art. 21: “[t]odos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão, quando não seja possível recorrer à autoridade pública”.

[57]Costituzione del 1992, art. 138: “[s]e autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento”.

[58] Costituzione del 1993, art. 46, co. 2: “[l]a población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”.

[59] Costituzione del 2005, art. 64, co. 1: “[t]out Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution”.

[60] Costituzione del 1999, art. 333: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Per un’interpretazione di tale articolo, cfr. anche *Sala Constitucional*, sentenza del 22 gennaio 2003 sul ricorso n. 2/1559.

[61] Costituzione del 2008, art. 22.

[62] Costituzione del 2004, artt. 7 e 121.

[63] Costituzione del 1990, preambolo.

[64] Costituzione del 1992, preambolo.

[65] Peraltro, nel caso statunitense, detti statuti sono subordinati ad una costituzione federale che non menziona il diritto di ribellione, sebbene su di esso fonda la sua origine (cfr. *supra*, par. 1.2).

[66] In uno Stato democratico di diritto le forme di garanzia all’integrità della costituzione si risolvono all’interno dello Stato-governo (*amplius* cfr. *supra*, par. 2.1.1); la ribellione può, pertanto, essere considerata come “la sanzione massima, cui si può fare ricorso quando il sistema sanzionatorio di diritto positivo salta proprio perché sono i governanti a violare i diritti per la cui protezione quel sistema è sorto” (così, Ventura, *op. cit.*, p. 176).

[67] Infatti, ove fosse un obbligo in senso giuridico, la sua inosservanza dovrebbe accompagnarsi ad una sanzione, elemento oltremodo paradossale atteso che non potrebbe essere comminata da altro governo se non da quello contro cui ci si ribella.

[68] Non è del resto affatto casuale che nel Progetto di Costituzione italiana approvato dalla Commissione dei Settantacinque e presentato all’Assemblea Costituente, l’originario art. 50 (citato *supra*, par. 2.1) prevedeva al primo comma il dovere di fedeltà alla Repubblica e al secondo il diritto-*dovere* di resistenza. Secondo la dottrina, un implicito dovere resistenza potrebbe ricavarsi dall’esplicito dovere di fedeltà alla Repubblica di cui all’art. 54, co. 1, della Costituzione (citato *supra*, par. 2.1). Cfr. Ventura, *La fedeltà alla Repubblica*, Milano, 1984.

[69] Così Bovero, “Diritto di resistenza. Modelli analitici e riflessioni teoriche” in *Ragion Pratica*, n. 8, 1997, p. 170 ss. La medesima condizione trascendentale si riscontra anche nelle teorizzazioni giusfilosofiche di matrice contrattualistica (cfr. *supra*, par. 1.3), ove la fonte dei beni supremi è individuata nella *lex naturalis*. *Amplius* cfr. Cassandro, “Resistenza (diritto di)” in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1968, vol. XV, p. 602. Sulla funzione del diritto naturale nelle costituzioni moderne, anche in relazione all’affermazione del diritto di resistenza, cfr. Morelli, *Il diritto naturale nelle costituzioni moderne*, Milano, 1974, spec. p. 357 ss.

[70] Può accogliersi l’opinione secondo cui il diritto di resistenza sarebbe un “diritto secondario”, cioè che interviene, senza però essere di per sé giustiziabile, per proteggere i “diritti primari” (ovverosia i diritti fondamentali dell’uomo) ove questi siano stati irrimediabilmente violati (Bobbio, “La rivoluzione francese e i diritti dell’uomo” in *op. cit.*, pp. 89-120).

[71] Per quanto sia innegabile che la coscienza individuale precede, per lo meno sul piano logico-psicologico, l’azione collettiva (Cerri, “Resistenza (diritto di)” in *Enciclopedia giuridica*, Vol. XXVI, Roma, 1991, p. 7), l’*effetto utile* del diritto costituzionale di resistenza si collega giocoforza all’esistenza di una “massa critica” di soggetti resistenti. Appare, al più, condivisibile l’opinione secondo cui il diritto di resistenza sarebbe *un diritto individuale che si esercita in forma collettiva* senza per questo concretizzarsi nell’esercizio del diritto di associazione. In questo senso, cfr. Herzog, “Art. 20” in Maunz, Dürig (a cura di) *Grundgesetz Kommentar*, Vol. IX, par. 48; nonché Wertenbruch, “Per una giustificazione della resistenza” in AA.VV., *Autonomia e diritto di resistenza*, *op. cit.*, pp. 336-337. I “corpi intermedi” maggiormente attivi nella società civile (partiti, movimenti, sindacati) sarebbero le forme di organizzazione collettiva d’elezione per l’esercizio del diritto di ribellione. Così Cassano, *cit.*, p. 18.

[72] Sui caratteri discretivi della ribellione, intesa come resistenza, rispetto alle altre categorie giuridico-politiche che popolano il panorama della c.d. “fenomenologia del disordine” (i.e. rivoluzione, rivolta, contestazione, colpo di stato), cfr. Cassano, *cit.*, parr. 2-3.

[73] Si consideri, ad esempio, il diritto del funzionario pubblico, ivi incluso il militare, di disobbedire ad un ordine superiore manifestamente illegale ovvero il diritto d’asilo dello straniero che abbia resistito all’oppressione nel Paese d’origine.

[74] Ad esempio, in sede civile, per soddisfare una richiesta di riparazione per danni cagionati dalla sua violazione ovvero, in sede penale, come causa esimente dalla responsabilità per atti commessi nel suo esercizio.

[75] Sul tema della giustiziabilità del diritto di resistenza, cfr. l’interessante saggio di Grosbon, “La justiciabilité problématique du droit de résistance à l’oppression: antilogie juridique et oxymore politique in Lochak, Champeil-Desplats (a cura di), *A la recherche de l’effectivité des Droits de l’Homme*, Parigi, 2008, pp. 139-163, spec. pp. 159-160.

[76] Eceizabarrena, “El derecho de resistencia y su constitucionalización” in *Revista de Estudios Políticos*, n. 103, 1999, p. 241.

[77] OUA Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), consultabile *on line*: <http://www.africa-union.org/official_documents/treaties_%20conventions_%20protocols/banjul%20charter.pdf>.

[78] Cfr. *infra*, par. 3.1.1.

[79] In sostanza, l’istituto del “riconoscimento degli insorti” costituiva per le potenze che se ne avvalevano una sorta di *fictio iuris* per aggirare il principio di effettività. *Amplius* cfr. Grado, *Guerre Civili e Terzi Stati*, Padova, 1998, pp. 13-19.

[80] Cfr. Sinagra, “Insorti” in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XVII, Roma, 1989, p. 1 ss., p. 2.

[81] Cfr. *infra* par. 3.2.

[82] Cfr., *ex multis*, Grado, *op. cit.*, pp. 107-146.

[83] L’irrelevanza del principio di effettività è confermata dall’Art. 1, par. 4, del I Protocollo aggiuntivo delle Convenzioni di Ginevra del 1949 sullo *ius in bello*, il quale include *de iure* – cioè a prescindere da requisiti di fatto posseduti dal movimento ribelle – fra i conflitti armati internazionali le lotte condotte, nell’esercizio del principio di autodeterminazione, per la liberazione dalla dominazione coloniale, razzista e straniera.

[84] Da rimarcare che il non rispetto dell’autodeterminazione esterna non intacca la personalità internazionale dello Stato e nemmeno il titolo del governo a rappresentarlo, titolo che resta, al pari dell’esistenza dello Stato, meramente fattuale.

[85] Cfr. i pareri consultivi resi dalla Corte di Giustizia Internazionale con riferimento ai casi della Namibia (*Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, 21 giugno 1970), del Sahara Occidentale (*Western Sahara*, 16 ottobre 1979) e della costruzione del muro nei territori palestinesi occupati da Israele (*Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 9 luglio 2004), nonché la sentenza sul caso di Timor Orientale (*East Timor (Portugal v. Australia)*, 30 giugno 1995). Le pronunce della Corte Internazionale di Giustizia sono consultabili *on line*: <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2>>.

[86] Cfr. Carta ONU, artt. 1, par. 1, 55, 56.

[87] Cfr. art. 1, comune ai due Patti. Il Patto sui diritti sociali, economici e culturali fu adottato ed aperto alla firma, ratifica ed adesione dall’Assemblea Generale dell’ONU con ris. n. 2200 (XXI) del 16 dicembre 1966, ed è entrato in vigore il 3 gennaio 1976. Per il Patto sui diritti civili e politici, cfr. *supra*, nota 29.

[88] Limitatamente al diritto internazionale, la categoria di “obblighi *erga omnes*” è stata coniata dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Barcelona Traction, Light & Power Co. (Belgium v. Spain)*, New Application, sentenza del 5 febbraio 1970, parr. 33-34. La sentenza è consultabile *on line* attraverso il collegamento di cui alla nota 85.

[89] Cfr. Picone, “Nazioni unite e obblighi *erga omnes*” in *La comunità internazionale*, 4/1993, pp. 709-730; Idem, “Interventi delle Nazioni Unite e obblighi *erga omnes*” in Idem (a cura di), *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, Milano, 1995, pp. 517-578; Idem, *Comunità internazionale e “obblighi erga omnes”: studi critici di diritto internazionale*, Napoli, 2006.

[90] In questo senso si esprimeva anche l’art. 40 della seconda parte del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati approvato dalla Commissione di diritto internazionale dell’ONU in prima lettura nel 1996 (cfr. *Yearbook of the International Law Commission 1996*, vol. II, Part 2, p. 58 ss.) e poi stralciato dalla versione definitiva approvata in seconda lettura nel 2001 (cfr. *Yearbook of the International Law Commission 2001*, vol. II, Part Two, p. 31 ss.).

[91] Il bene immediatamente protetto dal principio di integrità territoriale è ovviamente il territorio statale in se stesso; ma la norma persegue certamente una finalità di più ampio respiro: tutelare la stabilità, la sicurezza e la pace internazionale. È intuitivo che, ove si ammettesse il diritto di qualsivoglia comunità territoriale a distaccarsi da uno Stato per costituirsi a sua volta in nuovo Stato ovvero unirsi ad un già esistente Stato, ne risulterebbe un processo incontrollabile di frammentazione accompagnato da guerre e disordini.

[92] Ci si riferisce, in particolare, alla prassi relativa alle crisi caucasiche – Abkhazia, Ossezia del Sud, Nagorno Karabach, Cecenia.

[93] *Amplius* cfr. *infra* par. 3.2.

[94] Cfr. Grado, *op. cit.*, pp. 193-214.

[95] Assemblea Generale dell’ONU, ris. n. 2625 (XXV), par. 7 del principio V, corsivo aggiunto. Una più ampia formulazione del medesimo testo si ritrova nella Dichiarazione di Vienna del 12 luglio 1993: “[the right of self-determination] shall not be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of [...] self-determination of peoples and thus possessed of a Government representing the whole people belonging to the territory without distinction of any kind” (Conferenza mondiale dell’ONU sui diritti umani, UN Doc. A/CONF.157/23, par. 2, terzo comma, corsivo aggiunto).

[96] Cfr. Cassese, *Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge, 1995, p. 109 ss.

[97] Cfr. ris. del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1246 dell’11 giugno 1999, UN Doc. S/RES/1246 (1999).

[98] Cfr. ris. del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, UN Doc. S/RES/1244 (1999).

[99] Per una critica sul ruolo dell’ONU nel processo di definizione dello *status* finale del Kosovo, cfr. Serra, “The International Civil Administration in Kosovo: A Commentary on Some Major Legal Issues” in *Italian Yearbook of International Law*, Vol. XVIII, 2008, pp. 63-87.

[100] Cfr. Cataldi, “From the Balkans to Caucasus: the Crisis in Kosovo and Georgia in the Light of International Law” in *Serving the Rule of International Maritime Law. Essays in Honour of Professor David Joseph Attard* (a cura di Gutierrez), New York, 2009, spec. pp. 117-119.

[101] Cfr., *ex multis*, Frank, “The Emerging Right to Democratic Governance” in *American Journal of International Law*, 1992, p. 46 ss.; Crawford, “Democracy in International Law” in *The British Year Book of International Law*, 1993, p. 113 ss.

[102] Cfr. artt. 18, 22 e 25 del Patto ONU sui diritti civili e politici, nonché artt. 19-21 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

[103] Un'analoga consuetudine starebbe gradualmente emergendo anche nel continente africano soprattutto grazie al ruolo dell'Unione Africana e della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS).

[104] Cfr. ris. dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 157, intitolata "Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections", dell'8 dicembre 1988, UN Doc. A/RES/43/157.

[105] *Amplius* cfr. Grado, *op. cit.*, pp. 247-261; nonché Palmisano, *Nazioni Unite e autodeterminazione interna - Il principio alla luce degli strumenti rilevanti dell'ONU*, Milano, 1997.

[106] L'errore sarebbe anche di natura *ideologica* ove si esprimesse preferenza per la formulazione europeo-occidentale del principio democratico nella quale il diritto dei governati a scegliere i propri governanti si connette al dovere di operare tale scelta nel rispetto di determinati "valori" – diritti e libertà fondamentali, Stato di diritto, pluralismo – invalicabili persino dalla volontà popolare. In questo senso, cfr. Focarelli, *Lezioni di Storia del Diritto Internazionale*, Perugia, 2007, spec. p. 228.

[107] Ris. dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 12 del 22 dicembre 2009, UN Doc. A/RES/64/12, settimo considerando.

[108] Missione UNTAG in Namibia, per la quale cfr. ris. del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 632 del 16 febbraio 1989, UN Doc. S/RES/632 (1989).

[109] *Amplius* cfr. Grado, *op. cit.*, pp. 261-286.

[110] "In accordante with the Charter" significa nel rispetto, fra gli altri, del principio di autodeterminazione di cui agli artt. 1, par. 1, 55 e 56.

[111] Ris. del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 64/12 del 22 dicembre 2009, *cit.*, ottavo considerando, corsivo aggiunto.

[112] Né sembra che la non democraticità di uno Stato abbia affievolito il principio di sovrana eguaglianza fra gli Stati. Stati autoritari hanno, infatti, goduto (e continuano a godere) di pari diritti in seno alla comunità internazionale. Uno per tutti, valga il caso – peraltro di assoluto rilievo all'interno di questo saggio – della Libia che, nel 2003, ancorché notoriamente retta da un regime dittatoriale, venne addirittura eletta alla presidenza della Commissione ONU per i diritti umani (organo ausiliario istituito dall'Assemblea Generale nel 1946 e sostituito, dal 2006, dal Consiglio ONU per i diritti umani) con ben 33 voti a favore, 17 astensioni e solo tre contrari.

[113] Si pensi all'inerzia internazionale di fronte al colpo di stato militare in Algeria che, nel 1992, impedì ad un partito fondamentalista islamico di prendere *legalmente* il potere.

[114] Cfr. ris. del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 940 del 31 luglio 1994, UN Doc. S/RES/940 (1994).

[115] L'UNOCI era già stata istituita nel 2004 per facilitare l'attuazione dell'accordo di pace raggiunto al termine della guerra civile del 2002-2003. Cfr. ris. del Consiglio di Sicurezza ONU n. 1528 del 27 febbraio 2004, UN Doc. S/RES/1528 (2004).

[116] Cfr. ris. del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1962 del 20 dicembre 2010, quarto considerando e par. 1, UN Doc. S/RES/1962 (2010).

[117] Cfr. *Press release* del 4 aprile 2011, UN Doc. SG/SM/13494 AFR/2157.

[118] Ris. del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1975 del 30 marzo 2011, UN Doc. S/RES/1975 (2011). Cfr., in particolare, par. 6: "[the Council] [r]ecalls its authorization and stresses its full support given to the UNOCI, while impartially implementing its mandate, to use *all necessary means* to carry out its mandate *to protect civilians* under imminent threat of physical violence, within its capabilities and its areas of deployment, including *to prevent the use of heavy weapons against the civilian population*" (corsivo aggiunto).

[119] Cfr. Byers, Chesterman, “«You, the People»: Pro-democratic Intervention in International Law” in Fox, Roth (a cura di), *Democratic Governance and International Law*, Cambridge, 2000, pp. 272-279.

[120] Per inciso, la mancanza dell’effettivo controllo sulla comunità territoriale avrebbe reso il consenso del governo eletto invalido dal punto di vista del diritto internazionale. In questo senso, cfr. Grado, *op. cit.*, pp. 66-67.

[121] L’intervento unilaterale in Afghanistan fu giustificato sulla base dell’istituto della legittima difesa individuale e collettiva nei confronti dello Stato – l’Afghanistan dei Talebani – che avrebbe fornito supporto logistico ad *Al-qaeda* per portare a termine gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001. L’intervento in Iraq fu, invece, motivato dalla legittima difesa “preventiva” contro uno Stato – l’Iraq – che, in barba all’obbligo di disarmo imposto dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU già dal 1991, avrebbe prodotto, stoccato e messo a disposizione di *Al-qaeda* armi di distruzione di massa.

[122] Tale tesi (per la quale, cfr. Reisman, “Coercion and Self-Determination: Construing Charter Article 2 (4)” in *American Journal of International Law*, 1984, pp. 642-645) fu utilizzata in dottrina per legittimare, sia pure *a posteriori*, gli interventi statunitensi a Grenada e Panama (discussi *supra*).

[123] Wouters, De Meester, Ryngaert, *Democracy and International Law*, LIRGIAD, Working Paper n. 5, giugno 2004, p. 17, consultabile *on line*.

[124] Cfr. *An Agenda for Democratization*, supplemento ai rapporti A/50/332 e A/51/512, 17 dicembre 1996, par. 41.

[125] L’articolo 2, par. 7, della Carta ONU stabilisce il divieto per l’Organizzazione di intervenire in “questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato”.

[126] Cfr. Lattanzi, “Autodeterminazione dei popoli” in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. II, Torino, 1987, p. 10.

[127] Per inciso, la categoria concettuale di “rappresentatività” (in ogni caso non coincidente con quella di “democraticità”) è presa in prestito dal diritto pubblico ed è qui utilizzata con mere finalità esplicative e, più precisamente, per tradurre lo sfuggente concetto di “conformità fra volontà governativa e volontà popolare” di cui normalmente la dottrina (cfr. Cassese, “Political Self-Determination – Old Concepts and New Developments” in Idem (a cura di), *United Nations Law/Fundamental Rights. Two Topics in International Law*, Alphen aan den Rijn, 1979, p. 145) fa uso quando tratta dell’autodeterminazione interna. Nel diritto internazionale odierno, infatti, la nozione di “rappresentatività” è strettamente collegata al principio di effettività: l’entità politica che in modo autonomo esercita un controllo *de facto* su un dato territorio è considerato come il governo *rappresentativo* della comunità ivi stabilita.

[128] Tuttavia, in questa ipotesi, come sembrerebbe confermato dal caso libico (cfr. *infra*, par. 4.2), sarebbe la norma generale vietante la commissione di *gross violations* a fornire una più immediata forma di tutela al popolo (*rectius*: alla popolazione civile) finendo con l’assorbire il principio di autodeterminazione interna. L’accostamento fra autodeterminazione interna e diritti fondamentali dell’uomo non è casuale, in quanto la violazione di questi ultimi è tipicamente connessa con la mancata realizzazione della prima. Cfr. Marie, “Relations Between Peoples’ Rights and Human Rights: Semantic and Methodological Distinctions” in *Human Rights Law Journal*, 1986, p. 195 ss.

[129] Cfr. Grado, *op. cit.*, pp. 147-176.

[130] *Ibidem*, p. 182.

[131] Ci si riferisce alla “Peninsula Shield Force” dispositivo militare del Consiglio di Cooperazione del Golfo, creato nel 1984. Forse consapevoli delle implicazioni dell’intervento sul piano del principio di autodeterminazione interna, i vertici di tale organismo di difesa collettiva hanno tenuto a precisare che il dispiegamento di forze alleate mirava unicamente a proteggere i confini e le infrastrutture militari strategiche del Bahrain da possibili interferenze esterne mentre il governo locale è impegnato in questioni di ordine pubblico (cfr. Muqbil al-Saeri, “A talk with Peninsula Shield force commander Mutlaq Bin Salem al-Azima” in *Asharq alawsat*, 28 marzo 2011.).

[132] L'art. 103 della Carta ONU prevede, come è noto, la prevalenza degli obblighi statutari – tra cui rientra appunto l'autodeterminazione – su qualsivoglia altro obbligo, precedente o successivo, contratto dagli Stati membri.

[133] Cfr. art.53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

[134] Cfr. Grado, *op. cit.*, pp. 287-345.

[135] Cfr. ris. del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 688 del 5 aprile 1991, UN Doc. S/RES/688 (1991).

[136] UN doc. S/RES/1738 (2006), par. 9, corsivo aggiunto. Il contenuto del paragrafo è stato da ultimo ribadito con ris. del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1894 dell'11 novembre 2009, UN Doc. S/RES/1894 (2009), parr. 3-4.

[137] Cfr. *supra*, par. 3.1.1.

[138] Si ricordano, fra gli interventi umanitari unilaterali, l'operazione "Provide Comfort" dispiegata in Iraq dall'aprile al giugno 1991 al fine di proteggere delle "zone di sicurezza" in cui distribuire aiuto umanitario ai rifugiati curdi favorendone, da ultimo, il ritorno dai Paesi limitrofi; mentre, fra gli interventi autorizzati, viene in rilievo il dispiegamento in Somalia dell'operazione "Restore Hope" dal dicembre 1992 al gennaio 1993 (cfr. ris. del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 794 del 3 dicembre 1992, UN doc. S/RES/794 (1992)).

[139] Cfr., *ex multis*, Gill, "Legal and Some Political Limitations on the Power of the UN Security Council to Exercise its Enforcement Powers Under Chapter VII of the Charter" in *Netherlands Yearbook of International Law*, 1995, p. 33 ss., p. 74 ss.

[140] Nonché in violazione dei principi di sovranità territoriale, di indipendenza politica, di non ingerenza negli affari interni e di divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali.

[141] Operazione "Desert Strike", iniziata nel settembre 1996, al termine della già ricordata "Provide Comfort" (cfr. *supra*, nota 138), e durata diversi mesi.

[142] Operazione "Turquoise", iniziata nel luglio 1994 previa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (ris. n. 929 del 22 giugno 1994, UN Doc. S/RES/929 (1994)).

[143] Cfr. ris. del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 836 del 4 giugno 1993, UN Doc. S/RES/836 (1993).

[144] Operazione "Deliberate Force".

[145] Questa precisazione è importante nella misura in cui rende irrilevante, ai fini del caso di studio, l'ipotesi della "ribellione secessionista" trattata *supra*, par.3.1.2.1.

[146] UN Doc. AHRC/RES/S-15/1, par. 1.

[147] UN Doc. A/RES/65/265 dell'1 marzo 2011.

[148] UN Doc. S/RES/1970 (2011).

[149] UN Doc. S/RES/1973 (2011).

[150] Cina e Federazione Russa fra i membri permanenti, Brasile, Germania e India fra i membri non permanenti.

[151] L'imposizione di una *no-fly zone* era già stata richiesta il 12 marzo 2011, fra gli altri, anche dalla Lega Araba.

[152] Ris. n. 1973, *cit.*, par. 4.

[153] Il testo, in francese, della Costituzione del 1951 è consultabile *on line*: <<http://mjp.univ-perp.fr/constit/ly1951.htm>>.

[154] L'assetto federale veniva legalmente soppresso nel 1963 e lo Stato ridenominato "Regno di Libia". Il testo, in francese, della Costituzione, quale emendato, è consultabile *on line*: <<http://mjp.univ-perp.fr/constit/ly1963.htm>>.

[155] Cfr. art. 197.

[156] Cfr. art. 198.

[157] Cfr. artt. 40 e 44. Più precisamente la Costituzione affermava il principio – simile a quello europeo-occidentale di sovranità popolare – secondo cui la sovranità discende da Allah ed è affidata, attraverso il re, alla nazione.

[158] Cfr. preambolo e art. 1.

[159] Per inciso, si trattava dell'unico diritto civile, insieme all'eguaglianza davanti alla legge, espressamente previsto. Cfr. art. 13.

[160] Cfr. artt. 24 e 25.

[161] Cfr. art. 35.

[162] L'adozione di una costituzione "permanente" era prevista dall'art. 37.

[163] Il testo, in francese, della Dichiarazione è consultabile *on line*: <<http://mjp.univ-perp.fr/constit/ly1977.htm>>.

[164] Il testo, in francese, del "Libro Verde - La terza teoria universale" è consultabile *on line*: <<http://midd.free.fr/livrevert.htm>>. Nella prima parte di tale scritto, che resta di assoluta importanza per la comprensione e l'interpretazione della Dichiarazione del 1977, Gheddafi teorizzava una "terza via" alternativa ai due sistemi politici a quell'epoca esistenti e contrapposti – democrazia liberale e comunismo. In generale, ai due sistemi veniva contestato di non aver concesso alcun vero potere al popolo. La democrazia liberale, in particolare, sarebbe fondata sull'illusorio riconoscimento al popolo della prerogativa di eleggere i suoi rappresentanti, la cui volontà resterebbe poi libera di distaccarsi dai loro bisogni e dalle loro aspettative per seguire pulsioni corporative e, in definitiva, finalità anti-democratiche. A questo stato di cose Gheddafi contrapponeva un modello di democrazia diretta tesa ad assicurare la continua partecipazione del popolo al processo politico. In concreto, per Gheddafi, tale finalità sarebbe stata perseguibile attraverso la ripartizione del popolo in "congressi popolari di base", ciascuno dei quali amministrato a livello locale da un "comitato popolare" composto da membri di sua scelta.

[165] Per esteso "Jamahiriya araba libica popolare socialista" (cfr. art. 2 Dichiarazione del 1977). Il termine arabo *Jamahiriya* è costruito combinando *jamāhīr* (masse) e *jumhūriyya* (repubblica).

[166] Cfr. Preambolo della Dichiarazione del 1977.

[167] Cfr. art. 3, *ibidem*. Cfr. anche il preambolo, ove si utilizza la formula "potere totale del popolo".

[168] Non è azzardato stabilire un parallelo fra il *Libro Verde* di Gheddafi e il *Mein Kampf* di Hitler, manifesto politico del nazionalsocialismo, ove, paradossalmente, si istruiva il popolo tedesco a ribellarsi contro la tirannia in nome della supremazia dei diritti individuali sulle prerogative dello Stato (Hitler, *Mein Kampf*, Berlino, 1942, vol. I, p. 104).

[169] Cfr. *supra* par. 2.2.1.1.

[170] Il Consiglio ha, infatti, utilizzato la formula "mindflul of its primary responsibility for the maintenance of *international* peace and security [...]" (ris. n. 1970, *cit.*, penultimo considerando, corsivo aggiunto).

[171] “Determining that the situation in the Libyan Arab Jamahiriya continues to constitute a threat to *international peace and security*” (ris. n. 1973, *cit.*, penultimo considerando, corsivo aggiunto).

[172] Testo identico in ris. n. 1970 e n. 1973, *cit.*, rispettivamente, sesto e settimo considerando.

[173] Ris. n. 1970, *cit.*, secondo considerando; ris. n. 1973, *cit.*, quinto considerando.

[174] Ris. n. 1970, *cit.*, secondo considerando.

[175] *Cit. supra*, nota 146.

[176] Ris. n. 1973, *cit.*, quinto considerando.

[177] Ris. n. 1970, *cit.*, secondo considerando.

[178] Ris. n. 1973, *cit.*, terzo considerando.

[179] Cioè lo scenario cui fa riferimento la ris. n. 1970, *cit.*, allorché condanna “the violence and use of force against civilians” (primo considerando).

[180] Cioè il contesto al quale fa riferimento la ris. n. 1973, *cit.*, sia quando, al sesto considerando, si richiama alla ris. 1738 del 2006 – *cit. supra*, nota 136 – sia quando, al quarto considerando, afferma che “parties to armed conflicts bear the primary responsibility to [...] to ensure the protection of civilians”.

[181] Cfr. ris. n. 1970, *cit.*, parr. 4-8.

[182] Per inciso, l’interesse della comunità internazionale a che i *crimina iuris gentium* non restino impuniti rivela l’inconsistenza giuridica della proposta negoziale – avanzata anche dal governo italiano – di concedere a Gheddafi la possibilità di andare in esilio in cambio di una cessazione delle ostilità e dell’avvio di un processo di riforma dello Stato. Ammesso che si faccia avanti un governo disponibile ad ospitare il colonnello (ed i suoi fedelissimi), non bisogna dimenticare che il deferimento alla Corte dell’Aia resta pur sempre una misura coercitiva disposta ex art. 41 della Carta ONU, per cui l’eventuale esilio non potrebbe affatto operare alla stregua di una garanzia di impunità. Sull’eventuale Stato ospite, anche laddove non fosse parte dello Statuto della Corte penale internazionale, graverebbe, infatti, ai sensi del par. 5 della ris. n. 1970, *cit.*, il diritto di collaborare con la Corte dell’Aia catturando, detenendo ed estradando i sospetti criminali ove fosse spiccato contro di loro, a titolo di misura precauzionale, un mandato d’arresto.

[183] Cfr. *supra*, par. 2.2.2.

[184] “[The Security Council] calls for steps to fulfil the legitimate demands of the population” (ris. n. 1970, *cit.*, par. 1); “[the Security Council] [s]tresses the need to intensify efforts to find a solution to the crisis which responds to the legitimate demands of the Libyan people [...]” (ris. n. 1973, *cit.*, par. 2, corsivo nel testo originale).

[185] Non è condivisibile la posizione del governo italiano, espressa per voce del ministro degli esteri, secondo cui sarebbe teoricamente possibile un’interpretazione estensiva della ris. n. 1973 al fine di avallare la fornitura di supporto logistico e armi ai ribelli. Tale interpretazione si fonderebbe sull’assunto che la ris. n. 1973 autorizza, in vista del perseguimento della protezione dei civili, il ricorso a *qualunque misura* ad eccezione dell’invio, a qualsivoglia titolo, di forze di terra. Fornire armi ai ribelli non sarebbe, pertanto, espressamente vietato dalla ris. n. 1973. All’obiezione secondo cui tale lettura ignora il carattere indiscriminato dell’embargo sulle armi verso la Libia, il ministro italiano risponde lasciando intendere che i ribelli potrebbero essere armati per difendere la popolazione civile dai brutali attacchi del regime. Tale tesi sembrerebbe fondarsi sull’implicito assunto che i ribelli potrebbero essere armati per agire in nome e per conto del Consiglio di Sicurezza nel perseguimento dell’interesse umanitario di cui alla ris. n. 1973.

[186] Ris. n. 1973, *cit.*, nono considerando. Per inciso, è nell’ambito di tale finalità che il Consiglio dell’UE ha deciso, l’1 aprile 2011, il dispiegamento della missione militare di Politica di sicurezza e difesa comune “EUFOR Libia” (cfr. decisione n. 2011/210/PESC pubblicata in GUUE del 5 aprile 2011, L/89/17).

[187] Ris. n. 1973, *cit.*, par. 4, corsivo aggiunto.

[188] Ris. n. 1973, *cit.*, par. 6, corsivo aggiunto; cfr. anche *ibidem*, diciassettesimo considerando.

[189] Cfr., per la ris. 1970, UN doc. S/PV.6491; per la ris. 1973, UN doc. S/PV.6498. Cfr. anche i verbali delle successive riunioni del Consiglio di Sicurezza tenutesi il 24 marzo (UN doc. S/PV.6505), 28 marzo (UN doc. S/PV.6507), 4 aprile 2011 (UN doc. S/PV.6509). Non mancano – ad onor del vero – riferimenti alla democrazia nei verbali del Consiglio di Sicurezza relativi a riunioni aventi ad oggetto la crisi libica; si tratta, tuttavia, di dichiarazioni enfatiche, d’auspicio, alle quali si può al massimo attribuire un valore politico e morale. Cfr., fra le altre, quella del rappresentante tedesco, peraltro astenutosi, in occasione dell’adozione della ris. n. 1973: “[a]spirations to democracy and human and individual rights merit our full support” (UN doc. S/PV.6498, p. 4), “the basis for democracy and the rule of law in Libya needs to be established and broadened” (*ibidem*, p. 5).

[190] *Cit. supra*, nota 146.

[191] Par. 8 della ris. cui rimanda la precedente nota.

[192] Ci si riferisce alla decisione del 20 aprile 2011 di Italia, Francia e Stati Uniti. È, ad avviso di chi scrive, significativo che i tre Paesi abbiano giustificato l’invio di esperti militari unicamente alla luce della finalità di assistere il governo di transizione nell’organizzazione dell’*auto-difesa della popolazione civile*. Segnale, questo, che non si vuole, per lo meno formalmente, debordare la finalità umanitaria fissata dalla ris. n. 1973.

[193] I Paesi “BRIC” hanno condannato l’impiego dei droni considerandolo come un’ulteriore prova dello snaturamento del mandato ONU di cui alla ris. n. 1973 attraverso l’ingerenza in un conflitto interno volta ad influenzarne l’esito finale. Nel decidere l’impiego di droni in Libia, il 21 aprile 2001, il governo americano ha, da parte sua, precisato che, di fronte all’intensificarsi degli attacchi indiscriminati del governo di Tripoli contro obiettivi civili urbani (specie nella città di Misurata), i droni costituirebbero l’arma migliore per perseguire la finalità umanitaria della protezione dei civili in stretta applicazione della ris. n. 1973. A detta dei vertici del governo statunitense, i droni sarebbero, infatti, più adatti degli aerei della NATO perché dotati di una più lunga autonomia di volo e capaci di volare a bassa quota (avendo così una migliore visuale sugli obiettivi militari).

[194] È alquanto eloquente che, col subentro della NATO, il 31 marzo 2011, le operazioni militari abbiano assunto il nome di “Unified *Protector*”.

[195] Cfr. UN doc. A/PV.6491, p. 8, corsivo aggiunto.

[196] Cfr. *supra*, par. 3.1.2.2.

[197] UN doc. S/PV.6490, p. 2.

[198] Ci si riferisce al riconoscimento da parte della Francia (10 marzo 2011), dell’Italia (4 aprile 2011), del Qatar (28 marzo 2011) e delle Maldive (3 aprile 2011).